

TOWARDS ITALY

L'Italia e l'attrazione di HNWI, manager e talenti

Note e Studi

PREMESSA	p. 8
1. L'EVOLUZIONE DEI REGIMI DI ATTRAZIONE FISCALE	p. 9
1.1 IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI (ARTICOLO 24-BIS TUIR)	p. 9
1.2 INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA	p.12
1.2.1 La Legge n. 238/2010	p.12
1.2.2 L'evoluzione del regime speciale per i lavoratori "impatriati"	p.12
1.3 IL REGIME DEI PENSIONATI (ARTICOLO 24-TER TUIR)	p.16
1.4 IL REGIME DEI DOCENTI E RICERCATORI (ARTICOLO 44 D.L. N. 78/2010)	p.17
2. ANALISI COMPARATISTICA DEI REGIMI DI ATTRAZIONE	p.20
2.1 I REGIMI PER INDIVIDUI AD ELEVATA CAPACITÀ PATRIMONIALE	p.20
2.1.1 Grecia	p.20
2.1.2 Regno Unito	p.20
2.1.3 Svizzera	p.21
2.1.4 Irlanda	p.22
2.1.5 Cipro	p.23
2.1.6 Jersey	p.23
2.1.7 Turchia	p.24
2.1.8 Principato di Monaco ed Emirati Arabi Uniti	p.24
2.2 I REGIMI PER ATTRARE LAVORATORI QUALIFICATI	p.27
2.2.1 Grecia	p.27
2.2.2 Lussemburgo	p.27
2.2.3 Svezia	p.28
2.2.4 Spagna	p.28
2.2.5 Francia	p.29

2.2.6 Austria	p.30
2.2.7 Portogallo	p.30
2.3 I REGIMI PER PENSIONATI	p.31
2.3.1 Cipro	p.31
2.3.2 Grecia	p.31
2.3.3 Malta	p.32
3. ANALISI EMPIRICA DEI BENEFICIARI E DEGLI IMPATTI DELLE NORME	p.33
3.1 IL FENOMENO DELLA MOBILITÀ GLOBALE DELLE PERSONE FISICHE	p.33
3.2 I NEO-RESIDENTI	p.34
3.2.1 Evoluzione della platea di beneficiari	p.34
3.2.2 Provenienza dei beneficiari	p.35
3.2.3 Attività principali svolte dai neo-residenti	p.39
3.2.4 Località di residenza in Italia	p.40
3.2.5 Effetti diretti e indiretti	p.41
3.2.6 Valutazione complessiva delle evidenze	p.48
3.3 I LAVORATORI IMPATRIATI	p.51
3.3.1 Evoluzione della platea di beneficiari	p.51
3.3.2 Caratteristiche della platea: cittadinanza, genere e provenienze	p.52
3.3.3 Distribuzione territoriale dei beneficiari	p.55
3.3.4 Fattori associati alla distribuzione territoriale degli impatriati	p.57
3.3.5 Qualifiche professionali e struttura occupazionale	p.57
3.3.6 Distribuzione settoriale e riallocazione delle competenze	p.59
3.3.7 Dinamiche reddituali dei beneficiari	p.61
3.3.8 Effetti economici del regime: evidenze su contributi, addizionalità e ricadute	

indirette	p.63
3.4 I PENSIONATI ESTERI	p.66
3.5 I DOCENTI E RICERCATORI	p.67
4. IMPLICAZIONI DI <i>POLICY</i>	p.69
APPENDICE A – ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	p.75
APPENDICE B – METODI STATISTICI E METODI DI INDAGINE	p.92

EXECUTIVE SUMMARY

- **L'Italia è pienamente inserita nella competizione internazionale per attrarre persone fisiche.** Negli ultimi anni, la competizione tra ordinamenti si è progressivamente estesa dall'attrazione di imprese e investimenti all'attrazione di individui ad elevata capacità patrimoniale, manager, professionisti, ricercatori e lavoratori qualificati. In questo contesto, i regimi fiscali di attrazione sono diventati strumenti ricorrenti di politica economica in numerosi Paesi europei ed extraeuropei. L'Italia si è inserita in tale quadro internazionale attraverso quattro principali regimi: neo-residenti, lavoratori impatriati, pensionati esteri e docenti e ricercatori.
- **Il regime dei neo-residenti è stato introdotto per rafforzare l'attrattività fiscale dell'Italia nei confronti di individui ad elevata capacità patrimoniale (cc.dd. HNWI).** Il regime si applica a persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo almeno nove anni di residenza estera nei dieci precedenti. L'imposta sostitutiva sui redditi esteri, originariamente pari a 100.000 euro annui, è stata elevata a 200.000 euro per nuovi trasferimenti a partire dal 2024 e a 300.000 euro per quelli dal 2026; per ciascun familiare incluso nell'opzione l'importo è passato da 25.000 a 50.000 euro. I redditi prodotti in Italia restano soggetti a tassazione ordinaria e l'opzione ha durata di quindici anni.
- **Il regime degli impatriati è il principale strumento italiano per favorire il rientro o l'insediamento di lavoratori qualificati.** Si applica sia a cittadini italiani residenti all'estero sia a cittadini stranieri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Dopo una fase di ampliamento dei criteri di accesso, il regime è stato riformato dal 2024 in senso più selettivo: l'accesso è oggi riservato a lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione, non residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti e impegnati a mantenere la residenza nel Paese per almeno quattro anni. I redditi di lavoro prodotti in Italia concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 50%, ridotta al 40% in presenza di figli minori. Il regime ha durata ordinaria di cinque anni.
- **Altri due regimi completano il quadro con finalità mirate.** Il regime dei pensionati esteri si rivolge a titolari di pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza in specifici comuni del Mezzogiorno o in aree colpite da eventi sismici; prevede un'imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri. Il regime dei docenti e ricercatori incentiva il rientro di personale accademico e scientifico: il 10% dei redditi da docenza o ricerca prodotti in Italia concorre alla base imponibile.
- **Nel confronto internazionale, l'Italia presenta un posizionamento competitivo, soprattutto per gli individui ad elevata capacità patrimoniale.** Il report analizza i principali regimi esteri rivolti a HNWI, lavoratori qualificati e pensionati, includendo i principali ordinamenti europei ed extraeuropei comparabili. Dal confronto emerge che la competizione non riguarda solo il livello dell'agevolazione fiscale, ma anche la durata del regime, la certezza delle regole, la semplicità amministrativa e la

qualità complessiva dell'insediamento. In questo contesto, l'Italia appare oggi tra le giurisdizioni europee più competitive per l'attrazione di individui ad elevata capacità patrimoniale, anche alla luce dell'evoluzione del regime britannico non-dom e delle incertezze geopolitiche che interessano alcune destinazioni extraeuropee quali i Paesi del Golfo.

- **Il regime dei neo-residenti ha intercettato una platea contenuta ma economicamente rilevante.** La platea dei beneficiari è cresciuta in modo progressivo dall'introduzione del regime: tra il 2017 e il 2025 è passata da 94 a 2.468 soggetti. Le evidenze mostrano una concentrazione territoriale nelle aree urbane più integrate nei circuiti internazionali, in particolare Milano, che accoglie circa il 50% dei neo-residenti, ma anche città d'arte e località ad alta qualità della vita.
- **Il gettito del regime dei neo-residenti deriva sia dall'imposta sostitutiva sui redditi esteri sia dalla tassazione ordinaria dei redditi prodotti in Italia.** Nel periodo 2017-2025, il gettito cumulato dell'imposta sostitutiva è stimato in circa 771 milioni di euro, con un valore pari a circa 238 milioni nel solo 2025. Separatamente, le evidenze raccolte indicano che il 33,8% dei neo-residenti dichiara redditi imponibili in Italia, esclusi dal regime sostitutivo e soggetti a tassazione ordinaria; sulla base dei redditi medi osservati, il relativo gettito IRPEF è stimato in circa 225 milioni di euro nel periodo 2017-2025, di cui circa 36 milioni nel 2025.
- **Gli effetti del regime dei neo-residenti non si esauriscono nell'imposta sostitutiva, ma riguardano anche il lavoro attivato, gli investimenti immobiliari, i consumi e la domanda di servizi qualificati.** Secondo l'indagine, il 55,4% dei beneficiari impiega almeno un lavoratore, e circa un quinto del campione ha costituito una società o una *branch* in Italia. Sul piano immobiliare, il 44,7% dei beneficiari ha acquistato almeno un immobile, per un valore complessivo stimato delle compravendite pari a circa 4,1 miliardi di euro e un gettito associato di circa 90 milioni nel periodo 2017-2025. A questi effetti si aggiungono interventi di ristrutturazione, consumi correnti e spese connesse al trasferimento, oltre a una domanda continuativa di servizi professionali ad alto valore aggiunto. Le evidenze raccolte segnalano inoltre un utilizzo mediamente contenuto dei servizi pubblici finanziati dalla fiscalità generale, con frequente ricorso a sanità privata e scuole private.
- **Il regime degli impatriati ha intercettato una platea ampia e giovane di lavoratori qualificati, composta in prevalenza da italiani rientrati dall'estero ma con una componente straniera non marginale.** I beneficiari sono passati da circa 1.700 nel 2016 a oltre 44.000 nel 2024, con un'accelerazione dopo le modifiche del 2019. Circa due terzi hanno meno di 40 anni e l'età media è intorno ai 39 anni. I dati confermano il profilo qualificato della platea: retribuzioni superiori alla media nazionale, concentrazione in professioni elevate e distribuzione territoriale coerente con le opportunità lavorative più qualificate. Il regime ha prodotto effetti fiscali e contributivi rilevanti: tra il 2016 e il 2023, i contributi previdenziali annui sono aumentati da 33 milioni a oltre 920 milioni di

euro; nel periodo 2017-2024 il gettito IRPEF riconducibile al regime è stimabile in circa 1,5 miliardi di euro.

- **Il tema dell'addizionalità è essenziale per valutare l'efficacia del regime, perché consente di distinguere i trasferimenti indotti dall'incentivo da quelli che sarebbero avvenuti comunque.** Le evidenze empiriche disponibili sul primo regime italiano di incentivo al rientro indicano che l'agevolazione ha aumentato di circa il 27% la probabilità di ritorno dei soggetti eleggibili. Questo suggerisce che una quota rilevante dei rientri sia stata effettivamente generata dall'incentivo, pur in assenza di valutazioni analoghe sulle versioni più recenti del regime. Ulteriori analisi basate su dati impresa-lavoratore suggeriscono che l'ingresso di lavoratori impatriati è associato a salari più elevati, incremento delle posizioni qualificate e possibili effetti sulla produttività delle imprese interessate.
- **I regimi per pensionati esteri e per docenti e ricercatori hanno dimensioni e impatto più contenuti.** Il regime dei pensionati esteri conta 933 beneficiari al 2024 e genera circa 4 milioni di euro annui di imposta sostitutiva. Il regime dei docenti e ricercatori ha raggiunto 4.774 beneficiari nel 2024, ma i dati disponibili non consentono ancora di valutarne gli effetti sul sistema universitario.
- A valle delle evidenze raccolte, il report individua quattro priorità di *policy* per rafforzare l'efficacia dei regimi di attrazione, migliorarne la valutazione e consolidarne la sostenibilità nel tempo.

1. Preservare la stabilità del quadro normativo. I regimi di attrazione incidono su decisioni di trasferimento fiscale, lavorativo e patrimoniale che richiedono orizzonti pluriennali e vengono valutate in comparazione con altri ordinamenti. Per questo, la prevedibilità della normativa è parte integrante dell'incentivo. L'evoluzione della disciplina è fisiologica, ma interventi ravvicinati su durata o intensità del beneficio possono ridurre la leggibilità del sistema e indebolirne l'attrattività.

2. Semplificare la capacità amministrativa dedicata ai trasferimenti. La competitività dei regimi non dipende solo dalla misura dell'agevolazione, ma anche dalla capacità di rendere il trasferimento amministrativamente agevole. In questa prospettiva, si potrebbe valutare la creazione di un presidio specializzato capace di accompagnare i trasferimenti, assicurando coordinamento amministrativo e un punto di accesso unitario per gli adempimenti connessi all'insediamento in Italia.

3. Strutturare un sistema stabile di monitoraggio e analisi d'impatto. La valutazione dei regimi non dovrebbe limitarsi alla *tax expenditure* o al confronto tra imposizione ordinaria teorica e imposizione agevolata effettiva. Si suggerisce di introdurre un processo stabile di valutazione dei regimi di attrazione, in grado di misurare in modo continuativo efficacia degli incentivi, gettito effettivo e contributi, consumi, effetti su imprese e mercato del lavoro, ricadute territoriali e permanenza dei beneficiari dopo il periodo agevolato.

4. Rafforzare la visibilità dei benefici collettivi dei regimi. Poiché i regimi di attrazione introducono trattamenti fiscali selettivi, la loro sostenibilità sociopolitica richiede che il ritorno per il sistema Paese e per i territori interessati sia chiaramente osservabile. Si suggerisce di valutare due strumenti: meccanismi di compartecipazione territoriale, a favore delle aree maggiormente interessate dai flussi di insediamento, e forme di destinazione mirata di parte delle risorse a obiettivi pubblici identificabili, come politiche abitative, università, ricerca, infrastrutture locali e innovazione.

PREMESSA

Negli ultimi quindici anni l'Italia ha introdotto e progressivamente consolidato un insieme di regimi fiscali speciali rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza nel Paese, con l'obiettivo di aumentarne l'attrattività per lavoratori qualificati, soggetti ad alta disponibilità patrimoniale, manager, pensionati e ricercatori. Tali misure rispondono a una strategia di politica economica orientata a favorire il rientro o l'insediamento di capitale umano e finanziario per favorire lo sviluppo del sistema economico, scientifico e culturale del Paese e stimolare la crescita.

I regimi fiscali agevolati hanno contribuito a rendere l'Italia un attore di rilievo nella competizione fiscale internazionale, che non si svolge più soltanto sul terreno dell'imposizione societaria, ma interessa sempre più la definizione di regimi dedicati alle persone fisiche con elevata mobilità, la cui presenza può generare effetti economici in termini di investimenti, consumi e domanda qualificata di beni e servizi. In un contesto in cui diversi Stati europei hanno adottato politiche analoghe, i regimi di attrazione italiani richiedono una valutazione complessiva non solo in termini di gettito diretto, ma anche di effetti economici indiretti, di sostenibilità nel tempo e di coerenza normativa.

Il presente lavoro si inserisce in un progetto di ricerca promosso da Assonime ed è volto a fornire una ricostruzione organica dei regimi italiani di attrazione fiscale. Lo studio integra l'analisi dell'evoluzione normativa e il confronto internazionale con una valutazione degli effetti di questi regimi sulla finanza pubblica e sull'economia reale, basata sull'utilizzo congiunto di dati amministrativi e informazioni raccolte presso operatori professionali.

L'analisi è articolata intorno a quattro regimi:

- il regime dei **neo-residenti**, destinato ad attrarre persone fisiche ad alto potenziale economico;
- il regime dei **lavoratori impatriati**, volto ad incentivare il rientro in Italia di lavoratori qualificati;
- il regime dei **pensionati**, rivolto a soggetti titolari di pensioni estere che si insediano in specifici Comuni del Mezzogiorno o in aree colpite da eventi sismici;

- il regime dei **docenti e ricercatori**, destinato al rientro del personale accademico e scientifico.

Il presente studio offre una ricostruzione dell'evoluzione della normativa italiana e un'analisi comparata dei principali regimi fiscali agevolativi adottati in diversi Paesi europei ed extraeuropei, integrando questi elementi con un'analisi delle platee dei beneficiari e delle principali evidenze economiche relative al contesto italiano. Propone infine, alla luce delle evidenze raccolte e del confronto internazionale, alcune implicazioni di *policy* volte a rafforzare la competitività, l'efficacia e la sostenibilità nel tempo dei regimi, con particolare attenzione alla stabilità normativa, alla capacità amministrativa, al monitoraggio degli impatti e alla visibilità dei benefici collettivi.

Ringraziamo per la collaborazione scientifica la Fondazione Maisto, lo Studio Tavecchio & Associati, l'associazione Europa 21Secolo e il dott. Marcello Orecchia.

1. L'EVOLUZIONE DEI REGIMI DI ATTRAZIONE FISCALE¹

Nel corso degli anni, i regimi di attrazione fiscale sono stati oggetto di interventi normativi che ne hanno progressivamente ridefinito l'ambito applicativo, la platea dei destinatari e la misura delle agevolazioni, in funzione degli obiettivi di politica economica via via perseguiti. Il presente capitolo ricostruisce in modo sistematico questa stratificazione normativa, analizzando le origini dei regimi, le modifiche intervenute nel tempo e la disciplina attuale.

1.1 IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI (ARTICOLO 24-BIS TUIR)

Il regime dei cosiddetti *neo-residenti* è disciplinato dall'articolo 24-bis del TUIR.² È stato introdotto con l'obiettivo di favorire l'insediamento in Italia di individui e nuclei familiari non residenti ad elevata capacità patrimoniale (cc.dd. *High Net Worth Individuals - HNWI*) al fine di generare sia effetti diretti in termini di gettito fiscale che effetti indiretti attraverso consumi, investimenti immobiliari e il pagamento di imposte di registro, IVA e tasse di possesso.

Il regime ha carattere sostitutivo: in luogo della tassazione progressiva ordinaria sui redditi delle persone fisiche (IRPEF e relative addizionali), il contribuente può optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva annuale di importo fisso, riferita a tutti i redditi prodotti all'estero. Nella formulazione originaria, tale imposta ammontava a 100.000 euro annui. La misura è stata

¹ Il presente capitolo è a cura dello Studio Tavecchio e Associati.

² Articolo inserito dall'art. 1, comma 152, L. 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

successivamente elevata a 200.000 euro³ per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024, data di entrata in vigore della modifica. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2026 ha ulteriormente innalzato l'importo a 300.000 euro annui per i trasferimenti di residenza avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2026, elevando contestualmente da 25.000 a 50.000 euro l'imposta dovuta per ciascun familiare.⁴

Il prelievo sostitutivo riguarda esclusivamente i redditi prodotti all'estero e l'imposta non è deducibile da altre imposte o contributi. I redditi di fonte italiana restano invece soggetti alla tassazione ordinaria IRPEF.

Requisiti

L'accesso al regime è subordinato alla presenza di due requisiti fondamentali:

- il trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- la residenza all'estero per almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio di efficacia dell'opzione.

Il primo requisito è verificato in base ai criteri generali di residenza fiscale definiti dall'articolo 2 del TUIR. Fino al periodo d'imposta 2023, una persona fisica è considerata residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, risulta iscritta all'anagrafe della popolazione residente, oppure ha nel territorio dello Stato il proprio domicilio fiscale o la propria dimora abituale. Dal 2024 è entrato in vigore un nuovo criterio di collegamento, che riformula la nozione di domicilio in senso sostanziale. Sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia il proprio domicilio o la residenza, ovvero sono effettivamente presenti nel territorio dello Stato. Il domicilio viene pertanto inteso come il luogo in cui si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari.⁵

Esercizio dell'opzione ed effetti collegati

Il regime si attiva mediante l'esercizio di un'opzione da parte del contribuente. L'opzione viene esercitata attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza in Italia, oppure con quella del periodo successivo. L'opzione può essere **revocata volontariamente** in qualsiasi momento e **cessa automaticamente** dopo quindici anni o in caso di mancato o parziale versamento dell'imposta sostitutiva, senza tuttavia perdere gli

³ Articolo 2, comma 1, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto "Omnibus").

⁴ Articolo 1, commi 25-26, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

⁵ Per un approfondimento sui nuovi criteri di individuazione della residenza fiscale si veda la circolare Assonime n. 25 del 23 dicembre 2024.

effetti prodotti nei periodi di imposta precedenti. La revoca o la decadenza precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Il contribuente può estendere gli effetti dell'opzione a determinati familiari, a condizione che anch'essi trasferiscano la residenza in Italia e abbiano risieduto all'estero per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti. Per ciascun familiare incluso, l'imposta sostitutiva è fissata in 25.000 euro annui, da versare con le stesse modalità e negli stessi termini del contribuente principale.

L'opzione comporta diversi esoneri e semplificazioni. Chi aderisce al regime è esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE) e delle attività finanziarie estere (IVAFE). L'esonero dal monitoraggio non si applica tuttavia alle partecipazioni qualificate detenute in società estere nei primi cinque anni di validità dell'opzione. Il regime prevede inoltre l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai beni e ai diritti situati all'estero, limitatamente ai periodi d'imposta di efficacia del regime. Restano invece soggetti a tassazione gli atti che riguardano beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato.

Per prevenire utilizzi elusivi del regime, sono escluse dall'ambito di applicazione, per i primi cinque anni del regime, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti non residenti. Tali plusvalenze vengono tassate secondo le regole ordinarie, salvo che il contribuente dimostri, mediante apposita istanza di interpello disapplicativo, che non sussistono finalità elusive.

TABELLA DI SINTESI DEL REGIME NEO-RESIDENTI

Caratteristiche	Descrizione
Condizioni di accesso	1. Trasferimento della residenza fiscale in Italia 2. Residenza fiscale estera per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'opzione
Redditi agevolati	Redditi prodotti all'estero, individuati sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 del TUIR, escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione
Possibilità di esclusione di alcuni Stati esteri	Sì
Imposta sostitutiva	Calcolata in via forfettaria: 100.000 euro annui (200.000 euro per i trasferimenti di residenza successivi al 10 agosto 2024 e 300.000 euro per i trasferimenti di residenza avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2026) su tutti i redditi di fonte estera
Estensione ai familiari	Sì – Imposta sostitutiva di 25.000 euro, dal 2026 di 50.000 euro, per ciascun familiare
Quadro RW, IVIE e IVAFE	No

Esenzione per le imposte sulle successioni e donazioni	Sì
Durata dell'opzione	15 anni

1.2 INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

Il regime dedicato ai lavoratori impatriati è stato introdotto con la finalità di incentivare il rientro o il trasferimento di persone fisiche con competenze qualificate, ruoli direttivi o esperienze professionali maturate all'estero, attraverso un alleggerimento della tassazione sui redditi prodotti in Italia.

Introdotta originariamente nel 2010, il regime è stato oggetto di numerosi interventi normativi successivi, che ne hanno modificato la durata, la misura dell'agevolazione e la platea dei beneficiari.

1.2.1 La Legge n. 238/2010

La Legge n. 238/2010, in vigore fino al 2017⁶, aveva l'obiettivo di favorire il rientro di cittadini dell'Unione europea residenti all'estero, che avessero maturato esperienze umane, culturali e professionali significative. Il regime era rivolto a cittadini dell'Unione europea⁷ che erano in possesso di un titolo di laurea e che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, avevano studiato, lavorato o conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero e decidevano di fare rientro in Italia.

Il regime si applicava ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa prodotti nello Stato. Questi concorrevano alla base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 30% per i lavoratori e del 20% per le lavoratrici (equivalente a una riduzione del 70% e 80%). La durata massima era di cinque anni (2011–2015), poi prorogata fino al 2017. Il beneficio decadeva se il contribuente non manteneva la residenza in Italia per almeno cinque anni, con il conseguente recupero degli incentivi già fruiti e l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

1.2.2 L'evoluzione del regime speciale per i lavoratori "impatriati"

Gli incentivi stabiliti dalla Legge n. 238/2010 sono confluiti nel 2015 nella creazione di un disegno più ampio di politica fiscale volto a stimolare il sistema produttivo nazionale tramite il capitale umano

⁶ Legge 30 dicembre 2010, n. 238 entrata in vigore il 28 gennaio del 2011.

⁷ Nati dopo il 1° gennaio 1969.

qualificato attratto dall'estero. Con il c.d. "Decreto Internazionalizzazione" del 2015⁸ è stato introdotto il "regime impatriati", che, iniziato a decorrere dal 2016, ha subito diverse modifiche le più rilevanti delle quali apportate dal c.d. "Decreto Crescita" del 2019⁹ e dalla "Legge di Bilancio 2021".¹⁰ Il decreto legislativo n. 209/2023 ha disciplinato un nuovo regime per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024, attualmente in vigore.

In virtù di tali modifiche normative, il regime ha assunto diverse caratteristiche a seconda che i trasferimenti di residenza siano avvenuti prima del 29.4.2019, dal 30.4.2019 al 2023 e dall'anno d'imposta 2024.¹¹

Regime dei lavoratori impatriati: soggetti trasferiti fino al 29.4.2019

Il regime degli impatriati in vigore nell'anno d'imposta 2016 era rivolto a lavoratori con qualifiche o specializzazioni elevate o ruoli direttivi, non residenti in Italia nei cinque anni precedenti, che trasferissero la residenza fiscale per svolgere la propria attività lavorativa presso un'impresa residente nello Stato. L'agevolazione prevedeva che i soli redditi da lavoro dipendente concorressero alla formazione della base imponibile per il 70% del loro ammontare. La durata era di cinque anni, con l'obbligo di mantenere la residenza in Italia per almeno due.

Dall'anno di imposta 2017¹², l'agevolazione è stata potenziata ed estesa, oltre ai manager e ai lavoratori altamente qualificati, per i quali le condizioni di accesso restavano invariate, ai laureati e ai lavoratori autonomi. Per accedere al regime, i soggetti in possesso di un titolo di laurea dovevano essere cittadini dell'Unione europea o di altro Paese con una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi e aver svolto un'attività di lavoro o studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi.¹³ Ai lavoratori autonomi si applicavano invece le condizioni di permanenza dei *manager*, ovvero che non fossero stati residenti nello Stato nei cinque anni antecedenti al trasferimento, e che mantenessero la residenza e svolgessero attività lavorativa prevalentemente in Italia per almeno due anni.¹⁴

Per tutte le tipologie di attività lavorativa, i redditi concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. L'agevolazione si applicava per cinque periodi d'imposta. Dal 2021 fu inoltre introdotta, per chi aveva trasferito la residenza in Italia prima del 2019, la possibilità di estendere l'agevolazione (sempre al 50%) per ulteriori cinque anni nel caso di acquisto di un

⁸ Articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

⁹ D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

¹⁰ Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

¹¹ Fatta eccezione per i soggetti che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023, possono ancora fruire del regime di cui al precedente punto 2).

¹² A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 150, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di Bilancio 2017").

¹³ Art. 16, comma 2.

¹⁴ Art. 16, comma 3.

immobile o presenza di figli minori, a fronte del versamento di un contributo pari al 5% o al 10% dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione.

Regime dei lavoratori impatriati: soggetti trasferiti dal 30.4.2019 al 31.12.2023

Nel 2019, tramite il "Decreto Crescita" e la legge 26 ottobre 2019, n. 124, il regime attrattivo è stato esteso a una platea più ampia e reso più vantaggioso. Per beneficiare dell'agevolazione era sufficiente non essere stati residenti in Italia nei due anni precedenti al trasferimento, svolgere l'attività lavorativa in prevalenza sul territorio italiano e impegnarsi a mantenere la residenza nel Paese per almeno due anni. L'agevolazione era mantenuta, a condizioni invariate rispetto al regime in vigore fino al 2019, per i soggetti in possesso di titolo di laurea.

Il beneficio fiscale prevedeva che i redditi concorressero alla base imponibile per il 30% del loro ammontare, arrivando fino al 10% per i soggetti che trasferivano la residenza in una regione del Mezzogiorno. Era anche prevista una detassazione del 50% per sportivi professionisti, con un contributo aggiuntivo dello 0,5% a favore del settore giovanile di riferimento.

L'agevolazione aveva durata di cinque anni¹⁵ e poteva essere estesa di un quinquennio in presenza di un figlio minore o dell'acquisto di un immobile (con una base imponibile del 50%) e di un ulteriore quinquennio con tre figli minori (con una base imponibile del 10%).

Il nuovo regime dei lavoratori impatriati (dal periodo d'imposta 2024)

Il decreto legislativo n. 209 del 2023¹⁶ ha riformato ulteriormente la disciplina, abrogando la precedente normativa e introducendo, per i lavoratori che trasferiscono la residenza dal periodo d'imposta 2024, un regime di tassazione agevolata temporaneo. Il regime è ristretto, rispetto alla versione precedente, a lavoratori in possesso di elevata qualificazione o specializzazione, che risiedano nel territorio italiano per almeno quattro anni e che non siano stati residenti nei tre periodi di imposta precedenti.

Le nuove regole stabiliscono che i redditi concorrano alla base imponibile per il 50% del loro ammontare, quota portata al 40% in presenza di almeno un figlio minore.

¹⁵ In caso di applicazione del regime "de minimis", allo scadere del primo triennio l'importo massimo agevolabile si rinnova con ulteriore nuova decorrenza per i due periodi d'imposta residui.

¹⁶ Art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.

TABELLA DI SINTESI DELL'EVOLUZIONE DEGLI INCENTIVI AI LAVORATORI

Periodo di vigenza	Soggetti destinatari	Redditi agevolati	Percentuale imponibile	Durata	Note principali
2011-2017	Cittadini UE nati dopo 1/1/1969, laureati, residenti all'estero \geq 24 mesi, con esperienza di studio o lavoro fuori dall'Italia	Lavoro dipendente, autonomo, impresa (in Italia)	20% donne 30% uomini	Max 5 anni (2011-2015), poi prorogato fino al 2017	Decadenza se residenza fuori Italia prima dei 5 anni
2016 (prima versione impatriati)	Lavoratori qualificati, ruoli direttivi, non residenti in Italia nei 5 anni precedenti	Solo lavoro dipendente	70% imponibile (30% escluso)	5 anni	Richiesta permanenza \geq 2 anni in Italia; attività svolta prevalentemente in Italia
2017 - 29.04.2019	1) Manager/lavoratori altamente qualificati; 2) Laureati con attività o studio all'estero \geq 24 mesi; 3) Lavoratori autonomi	Lavoro dipendente/ autonomo	50% imponibile (50% escluso)	5 anni	Possibilità di estensione (fino a +5 anni) previo contributo del 5% o 10%
30.04.2019 - 31.12.2023	Lavoratori non residenti nei 2 anni precedenti; laureati UE/extra-UE (con convenzione) con attività o studio all'estero \geq 24 mesi; sportivi professionisti (con contributo 0,5%)	Lavoro dipendente, autonomo, d'impresa (dal 2020)	30% imponibile (70% escluso); 10% imponibile (90% escluso) se Sud Italia; 50% imponibile per sportivi	5 anni Possibile estensione: se figlio minore o acquisto immobile 50% imponibile per ulteriore quinquennio; con 3 figli 10% imponibile per ulteriore quinquennio	Regime soggetto a regole UE "de minimis" per redditi d'impresa/lav. autonomo (max 200.000/300.000 € in 3 anni)
Dal 2024 (nuovo regime)	Lavoratori non residenti nei 3 anni precedenti (periodo più lungo se continuità con attività estera); con qualifiche elevate o specializzazione; impegno a rimanere \geq 4 anni	Lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo (no redditi d'impresa)	50% imponibile (50% escluso); 40% imponibile (60% escluso) con figli minori o in caso di nascita/adozione durante il periodo	5 anni	Regime soggetto a regole UE "de minimis"

1.3 IL REGIME DEI PENSIONATI (ARTICOLO 24-TER TUIR)

Il regime agevolato per i pensionati titolari di redditi di fonte estera è disciplinato dall'articolo 24-ter del TUIR, introdotto con la Legge di bilancio 2019.¹⁷ La misura risponde alla duplice esigenza di valorizzare specifiche aree del territorio nazionale - in particolare il Mezzogiorno e i comuni colpiti da eventi sismici - e di attrarre persone con redditi stabili al fine di favorire investimenti locali e consumi locali. Ad ulteriore stimolo per la crescita, il legislatore ha previsto che le risorse provenienti dall'imposta sostitutiva siano interamente destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del Sud per assegni di ricerca e progetti innovativi.

Possono aderire al regime i soggetti che:

- percepiscono un "reddito da pensione" erogato da un ente non italiano;
- non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
- provengano da Stati con i quali l'Italia ha in vigore accordi di cooperazione amministrativa o convenzioni contro le doppie imposizioni.

I beneficiari devono trasferire la propria residenza fiscale in uno dei comuni italiani con popolazione inferiore a 30.000 abitanti situati nelle regioni del Mezzogiorno,¹⁸ oppure in comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti appartenenti alle zone colpite da eventi sismici. Sono esclusi dal regime i redditi prodotti in Italia, che restano soggetti alla tassazione ordinaria IRPEF.

Il regime prevede un'imposta sostitutiva del 7% applicata ai redditi di fonte estera per un periodo massimo di dieci anni.¹⁹ Il beneficio decorre dal periodo d'imposta in cui il pensionato trasferisce la residenza fiscale in Italia e si perfeziona mediante opzione nella dichiarazione dei redditi.

L'imposta sostitutiva del 7% sostituisce l'IRPEF, le relative addizionali e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero. Tutti i redditi realizzati in Italia sono soggetti alle ordinarie regole di tassazione delle persone fisiche. I soggetti che aderiscono al regime sono inoltre esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all'estero.

¹⁷ Articolo 1, comma 273, della legge 145 del 2018.

¹⁸ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La soglia demografica, originariamente fissata a 20.000 abitanti, è stata elevata a 30.000 abitanti dall'articolo 26, comma 1, della legge 11 marzo 2026, n. 34.

¹⁹ Inizialmente la legge di bilancio 2019 aveva previsto una durata del regime pari a sei anni, estesa a dieci ad opera dell'articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Il beneficio cessa anticipatamente se il contribuente non rispetta i requisiti richiesti o in caso di mancato pagamento dell'imposta sostitutiva. Il trasferimento successivo della residenza in un altro comune non appartenente alle aree ammesse determina la decadenza dal regime.

TABELLA DI SINTESI DEL REGIME PENSIONATI

Caratteristiche	Opzione per i titolari di pensione estera (art. 24-ter TUIR)
Condizioni di accesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possesso di redditi di pensione di fonte estera 2. Trasferimento della residenza in specifici Comuni del Mezzogiorno o in Comuni colpiti da eventi sismici, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti 3. Residenza fiscale estera nei cinque periodi d'imposta precedenti 4. Provenienza da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa
Redditi agevolati	Redditi prodotti all'estero, individuati sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 del TUIR
Possibilità di esclusione di alcuni Stati esteri	Sì
Imposta sostitutiva	Aliquota del 7% , applicata a tutti i redditi di fonte estera
Estensione ai familiari	No
Quadro RW, IVIE e IVAFE	No
Esenzione per imposte su successioni e donazioni	No
Durata dell'opzione	10 anni

1.4 IL REGIME DEI DOCENTI E RICERCATORI (ARTICOLO 44 D.L. N. 78/2010)

Il regime di tassazione agevolata dedicato ai docenti e ricercatori residenti all'estero, disciplinato dall'articolo 44 del D.L. n. 78/2010, è stato introdotto con l'intento di incentivare il rientro stabile di personale accademico e scientifico nelle università e negli enti di ricerca italiani.

Nel tempo la disciplina ha subito numerose modifiche, volte principalmente ad ampliare la durata del beneficio e a stabilizzarne la portata. La ratio di fondo è rimasta immutata: attrarre in Italia persone che, per le loro competenze e conoscenze, possano contribuire alla diffusione del sapere e allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nel Paese.

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e:

- ha un titolo di studio universitario o equiparato;
- è stato residente all'estero non in maniera occasionale;
- ha svolto attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per almeno due anni continuativi;
- trasferisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

Il beneficio è accessibile a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti, indipendentemente dalla cittadinanza. Possono beneficiarne anche i cittadini italiani non iscritti all'AIRE, purché abbiano risieduto all'estero nei due periodi d'imposta precedenti, in uno Stato con il quale l'Italia intrattenga una convenzione contro le doppie imposizioni.

L'agevolazione consiste nel far concorrere alla base imponibile una quota pari al 10% dei redditi percepiti per attività di docenza o ricerca svolta in Italia, sia come lavoro dipendente che come lavoro autonomo.

La durata del regime è variata nel tempo:

- **4 anni** per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 2019;
- **6 anni** per i trasferimenti effettuati dal 2020.²⁰

Sono previste, per docenti e ricercatori trasferitisi a partire dal 2020, ulteriori proroghe al verificarsi di determinate condizioni:

- **8 anni** per i contribuenti con un figlio minorenni o a carico, o per coloro che abbiano acquistato un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
- **11 anni** per i contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
- **13 anni** per i contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.

I docenti e ricercatori iscritti all'AIRE o cittadini dell'Unione europea, che avevano già beneficiato del regime prima del 2020, possono estenderne la durata alle medesime soglie previo pagamento di un **onere di ingresso**, calcolato secondo le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate.²¹

²⁰ Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 4, lett. a), del D.L. n. 34/2019 all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 78/2010.

²¹ Prov. Agenzia delle Entrate 31.3.2022 n. 102028.

TABELLA DI SINTESI DEL REGIME DOCENTI E RICERCATORI

Soggetti	Durata	Misura	Condizioni
Docenti e ricercatori trasferiti in Italia fino al 2019 (art. 5, co. 5-ter, D.L. n. 34/2019)	Durata originaria di 4 anni, con possibile estensione a 8, 11 o 13 anni	Detassazione del 90% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo	Versamento di un onere <i>una tantum</i> del 10% o del 5%, a seconda delle condizioni. La richiesta deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro (per i lavoratori subordinati) o comunicata in dichiarazione dei redditi (per i lavoratori autonomi).
Docenti e ricercatori trasferiti in Italia dal 2020 (modifiche apportate dall'art. 5, co. 4, lett. a), D.L. n. 34/2019 e art. 44, co. 3-ter, D.L. n. 78/2010)	Durata originaria di 6 anni, con possibile estensione a 8, 11 o 13 anni	Detassazione del 90% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo	Estensione automatica del beneficio in presenza delle condizioni previste dalla legge (figli minori o a carico, o acquisto di un immobile residenziale).

2. ANALISI COMPARATISTICA DEI REGIMI DI ATTRAZIONE²²

Il presente capitolo propone una panoramica comparata dei principali regimi fiscali agevolativi adottati in diversi Paesi europei ed extraeuropei con l'obiettivo di attrarre contribuenti dall'estero. Pur nella varietà delle soluzioni adottate, tali regimi possono essere ricondotti a tre categorie principali: (1) quelli rivolti a individui con elevata capacità patrimoniale (cc.dd. *High Net Worth Individuals* - HNWI); (2) quelli concepiti per attrarre lavoratori qualificati; e (3) i regimi specificamente destinati ai pensionati. Nelle sezioni che seguono si illustrano le caratteristiche essenziali dei principali modelli, con attenzione alle logiche adottate dai diversi ordinamenti per accrescere la propria competitività fiscale.

2.1 I REGIMI PER INDIVIDUI AD ELEVATA CAPACITÀ PATRIMONIALE

2.1.1 Grecia

Con l'art. 5A della Legge n. 4172/2013, la Grecia ha introdotto un regime rivolto agli individui con elevata capacità patrimoniale che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese. La disciplina presenta elementi in parte analoghi al regime italiano dei neo-residenti di cui all'art. 24-*bis* TUIR e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva annuale pari a 100.000 euro, che assorbe l'imposizione sui redditi di fonte estera per un periodo massimo di quindici anni. Per ciascun familiare che trasferisce la residenza è dovuto un importo aggiuntivo di 20.000 euro. L'accesso richiede il soddisfacimento di due condizioni: (i) residenza fiscale all'estero per almeno sette degli ultimi otto periodi d'imposta; e (ii) realizzazione, entro tre anni, di un investimento in attività situate in Grecia per almeno 500.000 euro. Le disposizioni attuative specificano che l'investimento può riguardare immobili, partecipazioni in società greche, strumenti finanziari emessi da soggetti residenti o attività imprenditoriali svolte sul territorio. Il regime prevede inoltre, al ricorrere delle condizioni richieste, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni riferite ai beni detenuti all'estero. Negli ultimi cinque anni sono state presentate più di 200 domande di accesso, con un tasso di approvazione di circa il 99%, circostanza che dimostra come la misura venga normalmente accolta senza particolari criticità e vi sia un orientamento ampiamente favorevole all'accesso.

2.1.2 Regno Unito

In precedenza, il Regno Unito prevedeva un regime di *remittance basis* per i residenti non domiciliati (*res non-dom*), in base al quale i redditi e le plusvalenze di fonte estera non erano soggetti a tassazione nel Regno Unito, salvo il caso in cui fossero rimessi (*remitted*) nel territorio britannico. In particolare, il regime era accessibile alle persone fisiche che avessero trasferito la residenza nel Regno Unito (*res*), senza esservi nati e cresciuti (*non-dom*). Per "*remittance*" si intendeva, ad esempio il

²² Il presente capitolo è a cura della Fondazione Maisto.

trasferimento di fondi esteri su un conto bancario nel Regno Unito; l'utilizzo di redditi esteri per acquistare beni o servizi nel Regno Unito; l'utilizzo di redditi esteri per estinguere debiti o obbligazioni nel Regno Unito (es. mutui, carte di credito); il trasferimento di somme nel Regno Unito attraverso intermediari o conti misti. In base a tale regime, i redditi esteri potevano quindi rimanere esclusi da imposizione nel Regno Unito se mantenuti *offshore* e non rimessi.

A decorrere dal 6 aprile 2025, il Regno Unito ha abolito tale regime. Contestualmente è stato introdotto un nuovo regime agevolativo (*Foreign Income and Gains (FIG) regime*) destinato ai "qualifying new residents" ossia soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Regno Unito dopo almeno dieci anni consecutivi di non residenza. Tali contribuenti possono beneficiare, per i primi quattro anni di residenza, di un'esenzione per la maggior parte dei redditi e sulle plusvalenze di fonte estera derivati nel periodo agevolato, a condizione che sia presentata apposita richiesta all'amministrazione fiscale britannica (nominando le relative fonti di reddito che si vogliono assoggettare al regime) e consente inoltre il libero trasferimento nel Regno Unito delle somme estere agevolate senza ulteriori oneri fiscali. Sono esclusi da tale agevolazione: proventi da eventi imponibili derivanti da polizze assicurative non britanniche; redditi da performance; profitti esteri di attività commerciali svolte in parte nel Regno Unito, individualmente o in partnership; redditi e plusvalenze di fonte britannica (comprese quelle derivanti dalla cessione di criptovalute se considerate realizzate nel Regno Unito).

2.1.3 Svizzera

Il regime fiscale forfettario svizzero, disciplinato dall'art. 14 della Legge federale sull'imposta federale diretta, costituisce una delle esperienze più consolidate a livello internazionale. Incorporato nel quadro normativo federale nel 1934, tale regime rappresenta l'evoluzione di strumenti già introdotti a livello cantonale, prima dal Canton Vaud nel 1862 e, poi, dal Canton Ginevra nel 1928. Il regime, applicabile nella maggior parte dei Cantoni – ad eccezione di Zurigo, ove, nel 2009, gli aventi diritto al voto hanno approvato un'iniziativa popolare volta alla sua abolizione per ragioni di equità fiscale, e dei Cantoni di Sciaffusa, Appenzello Esterno, Basilea Campagna e Basilea Città, che negli anni successivi hanno adottato analoghe decisioni – prevede che l'imposizione sia calcolata su un importo forfettario concordato con l'autorità fiscale (c.d. imposizione secondo il dispendio), senza limiti di durata. I redditi esteri rimangono esclusi dall'imposizione, purché il contribuente non richieda i benefici delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La disciplina è riservata ai soggetti non cittadini svizzeri che si trasferiscono nel Paese per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni e che non esercitano attività lucrativa in Svizzera; in caso di coniugi, il requisito deve essere soddisfatto da entrambi. L'acquisizione della cittadinanza svizzera o l'avvio di un'attività lucrativa, nonché l'eventuale accertamento dell'esercizio della stessa, comportano la decadenza dal regime *ex tunc*; l'opzione per il sistema ordinario preclude, di regola, il ritorno alla tassazione forfettaria. Poiché presuppone l'assenza di attività lucrativa in Svizzera, il regime non è concepito per attrarre

professionisti qualificati. A seguito delle modifiche introdotte a livello federale nel 2016, le condizioni di accesso sono divenute più stringenti. In particolare: (i) l'importo delle spese preso in considerazione non può essere inferiore a sette volte (anziché cinque, come previsto in passato) il canone o il valore locativo dell'immobile destinato ad abitazione del contribuente; (ii) l'amministrazione deve considerare l'importo complessivo delle spese annue legate allo stile di vita del contribuente, indipendentemente dal luogo in cui sono sostenute; e (iii) l'importo così determinato non può essere inferiore a 400.000 franchi (contro i precedenti 300.000 franchi). Si stima che i beneficiari siano circa 5.000, concentrati in aree a elevato valore immobiliare quali Gstaad, St. Moritz e la regione del Lago di Ginevra. Nonostante il dibattito politico sul mantenimento del regime – che ha portato alla sua abrogazione nei Cantoni sopra citati e al summenzionato inasprimento delle condizioni di accesso a livello federale – diversi Cantoni hanno espresso un orientamento complessivamente favorevole alla sua conservazione.

2.1.4 Irlanda

L'Irlanda offre ai soggetti "non domiciliati" che trasferiscono la residenza fiscale un regime particolarmente favorevole fondato sul principio della c.d. *remittance basis*. Il concetto di domicilio, pur privo di una definizione legislativa puntuale all'interno dell'ordinamento irlandese, svolge un ruolo determinante: esso coincide con il Paese con il quale l'individuo intrattiene un legame personale più stabile, generalmente quello del padre al momento della nascita. In tal senso, chi nasce da padre non irlandese è, dunque, considerato "non-domiciled", salvo prova contraria. La residenza fiscale, invece, è regolata dalla Section 819 del *Tax Consolidated Act 1997* e si acquisisce trascorrendo 183 giorni in Irlanda in un anno, oppure 280 giorni in un biennio, ovvero mediante elezione formale, scegliendo di essere considerato residente fiscale in Irlanda ai fini dell'imposta sul reddito tramite una richiesta formale indirizzata al *Revenue*, anche se non sono stati raggiunti i criteri di presenza fisica standard. Per i soggetti residenti ma non domiciliati (*res-non-dom*), la Section 71 del medesimo Act prevede l'imposizione dei redditi esteri solo se rimessi in Irlanda. In pratica, in caso di impiego per le spese correnti di risorse finanziarie detenute all'estero, è possibile risiedere in Irlanda senza generare imposizione sui redditi esteri non trasferiti. Tale metodo di *remittance basis* fino al 2008 non si applicava ai redditi di fonte britannica ai sensi del primo accordo sulla doppia imposizione tra Irlanda e Regno Unito; a partire dal 1° gennaio 2008 il *remittance basis* si applica al reddito di fonte britannica generato a partire da quella data per le persone non domiciliate nello Stato. Nonostante le similitudini, il regime irlandese del *remittance basis* per non-domiciliati è sostanzialmente più semplice (dal punto di vista pratico) rispetto all'abrogato regime "non-dom" del Regno Unito: è sufficiente che i redditi esteri non vengano trasferiti in Irlanda e le evidenze bancarie e contabili sono generalmente idonee a provare il non-trasferimento. Alcune delle regole anti-elusione previste (e.g., rimessa indiretta tramite prestiti, trasferimenti, importazioni) sono previste dalle linee guida (*Notes for Guidance - Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act 2024 edition*). L'ampia rete convenzionale irlandese – oltre settanta accordi – consente, in molti casi, la piena tutela dell'esenzione su tali redditi.

Inoltre, per i primi cinque anni di residenza, i *res-non-dom* sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni non situati in Irlanda.

2.1.5 Cipro

Il regime *res-non-dom* introdotto da Cipro nel 2015 consente ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale senza essere considerati domiciliati nel Paese di beneficiare dell'esenzione integrale dalla *Special Defence Contribution* (SDC) di cui alla Legge 117(I)/2002, imposta che per i residenti ordinari grava su dividendi, interessi e canoni di locazione attivi. Per i *res-non-dom* tali redditi non sono assoggettati a tassazione, fatta eccezione per i canoni derivanti da immobili situati a Cipro. Poiché dividendi e interessi ricadono ordinariamente nell'ambito della SDC e non dell'imposta sul reddito, l'esenzione determina, per i *res-non-dom*, un regime di integrale detassazione di tali proventi. Per accedere al regime è necessario: (a) acquisire la residenza fiscale, conseguibile, ai sensi della normativa domestica, mediante una presenza effettiva nel territorio di almeno 183 giorni annui oppure di almeno 60 giorni, a condizione che sussista un legame economico con il Paese, come la titolarità di un immobile e (b) ottenere la certificazione di non-domicilio da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale non può essere rilasciata a soggetti domiciliati per origine, per scelta o in qualità di *deemed domiciled* (status che si acquisisce dopo diciassette anni di residenza su venti). Il regime risulta particolarmente favorevole per asset manager, imprenditori e soggetti con rilevanti attività finanziarie estere. Anche il trattamento delle plusvalenze contribuisce all'attrattività complessiva del sistema, essendo esse generalmente esenti salvo nei casi di immobili situati a Cipro o partecipazioni in società immobiliari locali. L'assenza di imposte sulle successioni completa il quadro di favore offerto ai *res-non-dom*.

2.1.6 Jersey

Il programma *High Value Residency*, introdotto negli anni Settanta, è uno strumento volto ad attrarre individui ad alto patrimonio in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale del baliato. I beneficiari attualmente sono circa 250. I candidati devono soddisfare requisiti finanziari minimi: un contributo fiscale annuo di almeno £250.000, un reddito globale pari ad almeno £1.250.000 e un patrimonio personale superiore a £10.000.000. È inoltre necessario possedere o prendere in locazione un immobile a Jersey (con valori minimi rispettivamente di £3.500.000 e £1.750.000); chi opta per la locazione deve acquistare un immobile entro due anni dal rilascio del permesso di residenza. Le autorità valutano anche ulteriori elementi, quali referenze personali e professionali, assenza di precedenti penali e contributi a iniziative culturali o sportive. Il programma prevede un'aliquota agevolata dell'1% per i redditi superiori a £1.250.000, mentre i redditi fino a tale soglia rimangono soggetti all'aliquota ordinaria del 20%. I beneficiari godono inoltre dell'assenza di imposte sulle successioni e sui capital gains, previste dal sistema ordinario di Jersey. L'accesso al programma consente di ottenere la residenza permanente dopo cinque anni e, dopo un ulteriore anno, di richiedere la cittadinanza britannica. Complessivamente, il programma rappresenta uno dei

canali più rapidi per acquisire residenza e, successivamente, cittadinanza nel Regno Unito per individui ad elevata capacità patrimoniale.

2.1.7 Turchia

Recentemente è stata approvata dalla Grande Assemblea Nazionale Turca la legge denominata *Law Amending Certain Laws*, presentata come proposta nell'aprile 2026 e approvata il 21 maggio 2026 come Legge n. 7582. L'articolo 4 della legge prevede l'introduzione dell'art. 20/D nella Legge n. 193 sull'imposta sui redditi, con l'obiettivo di riconoscere un'esenzione ventennale sui redditi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Turchia, che non dovranno essere nemmeno dichiarati alle autorità fiscali turche. La norma subordina l'accesso al regime alla condizione che, nei tre anni precedenti l'acquisizione della residenza fiscale turca, il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Turchia né assoggettato a imposizione nel Paese per redditi ivi prodotti, fatta eccezione per eventuali redditi considerati di fonte turca indipendentemente dalla presenza dell'individuo nel territorio dello Stato, quali, ad esempio, i redditi derivanti da beni immobili situati in Turchia, che non inficiano l'accesso al regime. L'esenzione riguarderebbe tutti i redditi esteri, mentre continuerebbero ad essere ordinariamente imponibili i redditi prodotti nel territorio turco.

Il regime contempla anche una riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle successioni e donazioni all'1% sui beni esteri (in luogo dell'ordinaria imposizione progressiva che può raggiungere il 10% per le successioni e fino al 30% per le donazioni).

Il disegno normativo comprende altresì un meccanismo di rimpatrio delle attività detenute all'estero, che riguarderebbe denaro, valuta estera, oro, titoli e altri strumenti finanziari detenuti fuori dalla Turchia e prevederebbe un'imposizione ordinaria del 5%, progressivamente riducibile sino allo 0% qualora il contribuente si impegni a destinare tali attività a investimenti in titoli di Stato turchi, certificati finanziari o depositi vincolati.

Il progetto delinea un modello di attrazione fiscale particolarmente competitivo, fondato sulla combinazione tra esenzione di lunga durata sui redditi esteri, trattamento successorio agevolato e incentivi al rimpatrio di capitali, ponendosi potenzialmente in concorrenza con i principali regimi internazionali rivolti agli individui ad elevata patrimonializzazione.

2.1.8 Principato di Monaco ed Emirati Arabi Uniti

Dopo l'esame dei principali regimi fiscali speciali introdotti da diversi Paesi per attrarre individui con elevata capacità patrimoniale, meritano attenzione alcuni noti ordinamenti che prevedono ordinariamente un'imposizione particolarmente favorevole per le persone fisiche ivi residenti fiscalmente, tra cui il Principato di Monaco e gli Emirati Arabi Uniti.

Principato di Monaco

A differenza dei regimi speciali sopra descritti, Monaco applica un sistema fiscale agevolativo in via ordinaria. Con l'ordinanza sovrana del 15 febbraio 1869, il principe Carlo III ha sospeso infatti le imposte sui redditi per i residenti del Principato, dando luogo a un assetto che esonera integralmente i contribuenti dal pagamento dell'imposta sul reddito, comprese plusvalenze, dividendi e interessi. L'unica eccezione riguarda i cittadini francesi che trasferiscono la residenza nel Principato, i quali, in virtù dell'accordo bilaterale franco-monegasco del 1963, rimangono soggetti all'imposizione francese sui redditi ovunque prodotti. I benefici fiscali sono riservati ai soggetti che acquisiscono lo status di residente fiscale a Monaco. L'ottenimento del permesso di residenza amministrativa (*carte de séjour*), necessario per stabilirsi nel Principato, richiede la disponibilità di un'unità abitativa, l'apertura di un conto presso un istituto finanziario locale, la dimostrazione di adeguati mezzi economici e una presenza effettiva di almeno 183 giorni annui. Dal 2017, inoltre, i candidati privi di redditi professionali devono depositare almeno 500.000 euro presso una banca monegasca, secondo quanto indicato dall'Associazione monegasca delle attività finanziarie. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, il contribuente può richiedere il certificato di residenza fiscale (*certificat à des fins de formalités fiscales*), rilasciato previa verifica delle condizioni stabilite dall'Ordinanza sovrana n. 8.372 del 26 novembre 2020, tra cui la dimostrazione della presenza effettiva nel territorio per almeno 183 giorni annui o della sussistenza di solidi legami economici e personali con il Principato.

Pur offrendo un trattamento di favore ai fini delle imposte sui redditi e, nonostante la sua rinomata nomea di "paradiso fiscale" che la rende una destinazione altamente attrattiva per individui ad elevata capacità patrimoniale, Monaco applica diversi tributi indiretti afferenti principalmente il trasferimento di immobili situati nel Principato. Le transazioni immobiliari comportano infatti spese notarili pari a circa l'1,5% del valore dell'immobile e imposte di registro generalmente fissate al 4,75% per persone fisiche e *sociétés civiles immobilières* monegasche, con aliquote più elevate – fino al 7,5% o al 10% – nel caso di società estere o non costituite nella forma di *société civile particulière*. Per gli immobili nuovi o ristrutturati da meno di cinque anni, si applica invece l'imposta sul valore aggiunto al 20% in luogo dell'imposta di registro. È inoltre dovuta un'imposta dell'1% sui canoni di locazione, alla cui corresponsione è tenuto l'inquilino. Altresì, fatta eccezione per trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti diretti, i beni ubicati nel Principato sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza del *de cuius* o del beneficiario, con aliquote che variano dal 4% per i partner in unione civile al 16% per i beneficiari privi di vincoli familiari.

Emirati Arabi Uniti

Nel 2025, gli Emirati Arabi Uniti si sono confermati la principale giurisdizione di destinazione per individui ad elevata capacità patrimoniale. Secondo l'*Henley Wealth Migration Report*, si stima che

9.800 HNWI abbiano acquisito la residenza nel Paese nel corso dell'ultimo anno, rispetto ai 6.700 del 2024. Questa significativa affluenza è dovuta principalmente al fatto che le persone fisiche non sono soggette a imposte sul reddito, né sono previste imposte patrimoniali o di successione.

In tale contesto, l'introduzione dell'imposta sulle società nel 2023, con un'aliquota del 9% sugli utili superiori a 375.000 dirham (\$102.000), non ha compromesso l'attrattività fiscale del Paese: il regime rimane favorevole agli investimenti internazionali, poiché non prevede ritenute alla fonte su dividendi, interessi o royalties e richiede soltanto minimi adeguamenti organizzativi per garantire la conformità ai principi contabili internazionali.

Quanto ai tributi indiretti, l'imposta sul valore aggiunto è fissata al 5%, tra le più basse a livello globale, mentre le tasse di importazione mediamente ammontano al 5%, con aliquote più elevate solo su beni soggetti a restrizioni, come tabacco (100%) e alcolici (50%). Inoltre, è prevista una tassa di registrazione del 4% del valore degli immobili al momento dell'acquisto. Infine, gli UAE vantano una rete estesa di trattati internazionali, che riducono le imposte alla fonte sui redditi transfrontalieri, garantendo agli HNWI di poter strutturare gli investimenti in modo da beneficiare di tassi più bassi su dividendi, interessi e royalties provenienti dai Paesi aderenti.

Accanto al profilo strettamente fiscale, l'attrattività degli Emirati Arabi Uniti è stata storicamente sostenuta anche dall'elevata percezione di stabilità politica, sicurezza interna e relativa neutralità rispetto alle principali tensioni regionali. Tuttavia, la recente *escalation* delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo, emersa nei primi mesi del 2026, sembra avere inciso, almeno in parte, su tali percezioni. Secondo diversi operatori di mercato, si registrerebbero infatti primi segnali di rallentamento dei flussi in ingresso, accompagnati da una crescente attenzione degli HNWI verso alternative europee percepite come maggiormente stabili sotto il profilo geopolitico.

L'attuale contesto internazionale appare dunque, sotto diversi profili, favorevole all'Europa, che sembra progressivamente consolidarsi quale principale area alternativa di destinazione per individui ad elevata capacità patrimoniale. Tra le principali giurisdizioni europee, l'Italia pare oggi presentare un posizionamento particolarmente competitivo nell'ambito della concorrenza fiscale internazionale per l'attrazione degli HNWI. Sebbene anche giurisdizioni quali Svizzera, Monaco e Grecia presentino indubbi profili di attrattività, ciascuna di esse evidenzia taluni elementi di minore competitività rispetto al modello italiano. Ed invero: (i) la Svizzera prevede, in linea generale, un regime economicamente più oneroso e incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative nel territorio; (ii) Monaco, pur garantendo un livello di imposizione estremamente contenuto, presenta costi abitativi e di mantenimento particolarmente elevati, oltre a evidenti limiti dimensionali e logistici; e (iii) la Grecia, benché fiscalmente interessante, continua a presentare, per una parte significativa degli HNWI internazionali, una minore attrattività sotto il profilo socioeconomico e infrastrutturale.

2.2 I REGIMI PER ATTRARE LAVORATORI QUALIFICATI

2.2.1 Grecia

L'art. 5C della Legge 4172/2013 ha introdotto un regime fiscale agevolato volto ad attrarre lavoratori e professionisti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Grecia. La disciplina prevede un'esenzione del 50% dall'imposta sui redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotti nel territorio greco, per una durata massima di sette anni. Possono accedere al regime i soggetti che abbiano risieduto fiscalmente all'estero per almeno cinque dei sei periodi d'imposta precedenti, provengano da Paesi dell'UE/SEE o da Stati che intrattengono accordi di cooperazione amministrativa con la Grecia e svolgano in Grecia attività lavorativa dipendente a favore di una società greca o di una stabile organizzazione greca di una società estera, oppure svolgano in Grecia un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. Dalla sua introduzione, il regime ha ricevuto 6.536 domande di accesso, delle quali 3.687 accolte, corrispondenti a un tasso di approvazione del 56,4%. Il dato riflette un interesse significativo, ma anche una selettività più elevata rispetto ad altri regimi previsti dall'ordinamento tributario greco.

2.2.2 Lussemburgo

Il regime per lavoratori impatriati, introdotto dal 1° gennaio 2025 dall'art. 115, paragrafo 13b, della *Loi de l'impôt sur le revenu*, prevede l'esenzione del 50 % della retribuzione annua lorda fino a un limite massimo di 400.000 euro, con conseguente esenzione fino a 200.000 euro di reddito imponibile. Il regime si applica sia ai dipendenti abitualmente impiegati all'estero e distaccati presso una società lussemburghese appartenente allo stesso gruppo internazionale, sia ai lavoratori reclutati direttamente all'estero da un datore di lavoro stabilito in Lussemburgo. L'agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di nove periodi d'imposta, includendo l'anno di inizio dell'attività in Lussemburgo. Per beneficiare del regime, il lavoratore deve trasferire la residenza fiscale o la dimora abituale in Lussemburgo e non deve essere stato, nei cinque anni precedenti l'assunzione o il distacco, fiscalmente residente nel Paese, né domiciliato entro 150 chilometri dal confine, né soggetto a imposizione lussemburghese per redditi professionali. È richiesto inoltre che almeno il 75 % dell'attività lavorativa sia svolta nella funzione che dà diritto all'esenzione e che la retribuzione annua fissa sia pari ad almeno 75.000 euro, escludendo i benefit in denaro o in natura. Il regime non può essere utilizzato per sostituire lavoratori già presenti che, in astratto, avrebbero potuto soddisfare i requisiti di impatriato. Nel caso di distacco, il dipendente deve dimostrare almeno cinque anni di anzianità nel gruppo internazionale o, in alternativa, un'esperienza professionale specializzata di pari durata; il contratto deve inoltre garantire il diritto al rientro presso la società di origine. Per i lavoratori reclutati direttamente, è richiesta una comprovata specializzazione nel settore di riferimento. La normativa prevede, inoltre, che il numero complessivo di beneficiari del regime non possa superare il 30 % della forza lavoro della società lussemburghese interessata. L'agevolazione cessa qualora venga meno una delle condizioni richieste con riferimento al lavoratore, alla posizione ricoperta o al datore di lavoro. Il regime in vigore dal 2025 sostituisce la precedente disciplina sugli

impatriati, abrogata a decorrere dalla stessa data. I contribuenti che già fruiscono del regime previgente possono tuttavia continuarne l'applicazione finché ne rispettano i requisiti, salvo opzione per il nuovo sistema. La disciplina abrogata aveva natura essenzialmente indennitaria, poiché mirava a esentare integralmente o parzialmente i benefici e i rimborsi collegati al trasferimento e alla vita in Lussemburgo, in misura parametrata alle spese effettivamente sostenute. L'introduzione del nuovo quadro agevolativo risponde all'obiettivo di rafforzare l'attrattività del Lussemburgo nel mercato del lavoro internazionale e di sostenere le imprese che incontrano difficoltà di reclutamento.

2.2.3 Svezia

Il Capitolo 11, Sezioni 22–23 del *Swedish Income Tax Act* (1999:1229) prevede un regime fiscale di favore per i lavoratori stranieri impiegati in Svezia in attività altamente qualificate – come ricercatori o dipendenti chiave – che consente di beneficiare di un'esenzione pari al 25% del reddito da lavoro per un periodo massimo di sette anni. L'agevolazione riguarda stipendio, benefit e ogni altra forma di remunerazione, mentre alcune spese rimborsate dal datore di lavoro, quali il trasloco, i viaggi tra la Svezia e il Paese d'origine, sono integralmente esenti. La stessa riduzione si applica anche ai contributi sociali a carico del datore di lavoro. Per accedere al regime, il lavoratore non deve essere cittadino svedese né aver vissuto o lavorato fiscalmente in Svezia nei cinque anni precedenti; deve inoltre essere titolare di un contratto con un datore di lavoro svedese, oppure con un'impresa estera dotata di stabile organizzazione in Svezia, e presentare domanda all'autorità competente (*Forskarskattenämnden*) entro tre mesi dall'inizio dell'attività. Il beneficio cessa qualora il rapporto di lavoro si interrompa, il lavoratore cambi datore di lavoro senza ottenere una nuova approvazione, o la decisione adottata dall'ente scada o venga revocata. Il regime ha contribuito a ridurre il costo di trasferimento di personale qualificato e ha favorito l'afflusso di investimenti diretti esteri, in particolare nei settori ad alta tecnologia e della ricerca. Una proposta di riforma attualmente in discussione prevede l'innalzamento dell'esenzione al 30%, l'estensione dei termini per la presentazione della domanda e una semplificazione dei requisiti, con l'obiettivo di agevolare ulteriormente il reclutamento internazionale. Tra il 2023 e giugno 2025 sono state presentate 3.374 domande, delle quali soltanto 750 approvate.

2.2.4 Spagna

Per i lavoratori stranieri che si trasferiscono in Spagna, così come per i cittadini spagnoli che rientrano dopo un periodo all'estero, il regime fiscale agevolativo di riferimento è quello introdotto dal c.d. regime Beckham (Real Decreto n. 687/2005, convertito dalla Ley n. 35/2006), così noto in quanto adottato in occasione dell'arrivo del calciatore inglese al Real Madrid. In vigore dal 1° gennaio 2007, la misura era stata inizialmente concepita per attrarre atleti professionisti altamente retribuiti, ma ha conosciuto nel tempo numerose modifiche: gli stessi sportivi professionisti risultano oggi esclusi dal suo ambito applicativo, così come gli amministratori residenti di società spagnole di mera gestione patrimoniale che ne detengono oltre il 25% del capitale, gli amministratori residenti di società non

spagnole e i lavoratori autonomi. Il regime si applica a decorrere dall'anno in cui il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Spagna e per i cinque anni successivi, per una durata complessiva di sei anni. Possono beneficiarne i lavoratori assunti da una società spagnola o trasferiti in Spagna nell'ambito di un distacco infragruppo, gli amministratori di società spagnole, gli imprenditori che svolgono attività economica nel Paese e i professionisti altamente qualificati che operano in settori innovativi, quali startup, formazione, ricerca, sviluppo o innovazione tecnologica. È richiesto che il contribuente non sia stato residente fiscale in Spagna nei cinque anni precedenti e non percepisca redditi imputabili a una stabile organizzazione situata nel territorio spagnolo. Sotto il profilo impositivo, il contribuente è trattato come non residente: vengono tassati esclusivamente i redditi e il patrimonio di fonte spagnola, con un'aliquota del 24% fino a 600.000 euro e del 47% per la parte eccedente. I redditi da lavoro svolto all'estero, sia prima sia dopo l'ingresso nel regime, non sono imponibili in Spagna e, durante il periodo di applicazione, non sussiste l'obbligo di dichiarare i beni detenuti all'estero. Il beneficio decade in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti e si interrompe al pensionamento, poiché la cessazione del rapporto di lavoro priva il contribuente della condizione necessaria per la permanenza all'interno del regime.

2.2.5 Francia

Il regime fiscale per impatriati previsto dall'art. 155 B del *Code général des impôts* consente ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Francia di beneficiare di un'esenzione su una parte della retribuzione e su alcuni redditi di fonte estera. L'agevolazione si applica fino alla fine dell'ottavo anno successivo all'avvio dell'attività lavorativa nel Paese; per i contribuenti che hanno iniziato l'impiego prima del 6 luglio 2016, la durata massima è limitata a cinque anni. Possono accedervi i lavoratori assunti direttamente dall'estero o trasferiti in Francia dal proprio datore di lavoro, a condizione che non siano stati residenti fiscali in Francia nei cinque anni precedenti e che acquisiscano la residenza fiscale francese all'inizio del nuovo incarico. L'esenzione riguarda innanzitutto l'"indennità di impatriato", che può essere determinata contrattualmente oppure fissata, su opzione, in misura forfettaria pari al 30% della retribuzione netta. Una volta esclusa l'indennità, il reddito residuo deve comunque risultare almeno pari alla remunerazione di riferimento per funzioni analoghe nell'impresa o nel settore. È inoltre esente la parte della retribuzione riferibile ad attività svolte all'estero nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, nel rispetto di specifici limiti quantitativi. L'esenzione complessiva, infatti, non può superare il 50% della retribuzione totale, oppure, in alternativa, la quota relativa all'attività estera non può eccedere il 20% del reddito imponibile connesso all'attività svolta in Francia. Il regime si estende anche a determinati redditi passivi di fonte estera – tra cui plusvalenze su partecipazioni, dividendi, interessi e royalties – per i quali è riconosciuta un'esenzione pari al 50% dell'ammontare percepito. Il beneficio è soggetto a verifica annuale e talune modifiche nella posizione lavorativa del contribuente, in particolare il cambiamento del datore di lavoro, possono comportarne la cessazione. L'agevolazione non produce effetti in materia di visto o immigrazione e richiede che le somme esenti siano indicate in modo specifico nella dichiarazione dei redditi. Con riferimento all'imposta sul patrimonio immobiliare (*Impôt sur la fortune immobilière*), i contribuenti

che trasferiscono la residenza in Francia sono imponibili, per i primi cinque anni, esclusivamente sui beni immobili situati nel territorio francese. Attualmente, sono circa 17.574 i nuclei familiari in cui un componente beneficia della misura agevolativa.

2.2.6 Austria

L'art. 103 della Legge sull'imposta sul reddito austriaca (*Einkommensteuergesetz*) disciplina un regime opzionale volto ad agevolare lavoratori stranieri altamente qualificati – in particolare artisti, atleti, scienziati e ricercatori – che si trasferiscono in Austria per lo svolgimento di attività considerate di interesse pubblico. Per artisti e atleti, l'agevolazione può essere riconosciuta quando l'attività esercitata in Austria riveste una rilevanza culturale o sportiva per il Paese e non verrebbe realizzata o promossa in assenza del loro trasferimento; è inoltre necessario che l'attività sia svolta personalmente in Austria. Per scienziati e ricercatori, il regime richiede che oltre la metà dell'attività svolta in Austria abbia natura scientifica, che tale carattere sia adeguatamente documentato e che l'attività risponda a un interesse pubblico, secondo i criteri fissati dalla normativa e dalla prassi amministrativa. L'agevolazione prevede l'applicazione di un'aliquota media forfettaria sui redditi esteri derivanti dall'attività a cui è riconducibile il trasferimento in Austria, con un'aliquota minima del 15%. Dopo dieci anni, l'aliquota aumenta di due punti percentuali l'anno, fino a un massimo del 48%. Per i ricercatori è prevista, inoltre, un'esenzione aggiuntiva pari al 30% dei redditi derivanti da attività scientifica, anche prodotti in Austria, applicabile fino a un periodo massimo di cinque anni. La sua applicabilità cessa automaticamente in caso di interruzione dell'attività, trasferimento della residenza fiscale al di fuori del territorio austriaco o mancata documentazione nella dichiarazione annuale dei redditi. Nel caso di trasferimento in Austria di capitali qualificati (*i.e.*, attività patrimoniali che presentano plusvalenze latenti), trova applicazione il meccanismo del *step up* al valore di mercato, con tassazione limitata agli incrementi di valore maturati durante la residenza fiscale austriaca. L'obiettivo della disciplina è attrarre personale altamente qualificato, favorendo lo sviluppo di attività scientifiche, culturali e sportive di rilievo per il Paese. Nel periodo 2016-2020, il numero di contribuenti che hanno beneficiato della deduzione forfettaria prevista per gli espatriati è oscillato tra 346 e 1.081 individui, dato che testimonia una significativa adesione al regime nel quinquennio considerato.

2.2.7 Portogallo

A decorrere dal 2024 il Portogallo ha sostituito, per i nuovi contribuenti, il tradizionale regime dei non residenti abituali (*Non-Habitual Resident* - "NHR") con un nuovo regime agevolativo ufficialmente denominato Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação ("IFICI"), spesso indicato come "NHR 2.0". Il cambio di impostazione è evidente: l'attenzione non è più rivolta ai pensionati o ai soggetti inattivi, bensì a lavoratori e professionisti altamente qualificati operanti in ambiti considerati strategici, quali la ricerca scientifica, l'istruzione superiore, la tecnologia e l'innovazione, l'ecosistema delle start-up e determinate attività industriali e dei servizi con vocazione

all'export. Il regime prevede, per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Portogallo e svolgono attività ammissibili, l'applicazione di un'aliquota proporzionale del 20 % sui redditi di lavoro dipendente e autonomo di fonte portoghese derivanti da tali attività, in luogo delle ordinarie aliquote progressive, per un periodo massimo di dieci anni non rinnovabile. La disciplina conserva inoltre un trattamento di favore per i redditi di fonte estera: in linea generale, la maggior parte dei redditi esteri diversi dalle pensioni e dai redditi provenienti da giurisdizioni considerate non cooperative può beneficiare di esenzione in Portogallo, alle condizioni previste dalla normativa, mentre i redditi originati da giurisdizioni black list restano soggetti a un'aliquota del 35 %. Le pensioni di fonte estera non rientrano più tra le componenti agevolate e sono assoggettate al regime ordinario, in netta discontinuità rispetto al precedente NHR, che prevedeva per un periodo una tassazione agevolata delle pensioni estere. La durata del regime, pari a dieci periodi d'imposta consecutivi a partire dall'anno di iscrizione come residente fiscale, resta allineata a quella del vecchio NHR, ma il perimetro soggettivo e oggettivo risulta significativamente più selettivo: i pensionati che si trasferiscono in Portogallo senza svolgere attività lavorativa non possono più accedere a un regime speciale dedicato e sono quindi assoggettati alle regole ordinarie dell'imposta personale sul reddito.

2.3 I REGIMI PER PENSIONATI

2.3.1 Cipro

L'art. 20 della *Income Tax Law* del 2002 (Legge n. 118(I)/2002) prevede un regime fiscale speciale rivolto ai soggetti che percepiscono redditi pensionistici derivanti da servizi resi al di fuori della Repubblica di Cipro. La normativa consente di applicare un'aliquota sostitutiva del 5% sulla quota di reddito pensionistico eccedente 3.420 euro (che salirà a 5.000 euro dal 2026), a condizione che tale reddito non sia cumulato con altre componenti imponibili. La procedura di adesione è semplice: la scelta del regime avviene tramite dichiarazione annuale e produce effetti dall'anno in cui la residenza fiscale è trasferita a Cipro. L'opzione può essere esercitata di anno in anno e il beneficio permane finché il soggetto mantiene la residenza fiscale a Cipro e continua a soddisfare i requisiti previsti; non è stabilita una durata massima. La decadenza interviene in caso di perdita della residenza fiscale, mancato rispetto delle condizioni richieste o omissioni dichiarative.

2.3.2 Grecia

Oltre ai menzionati regimi atti ad attrarre individui ad alta capacità patrimoniale e lavoratori qualificati, l'ordinamento greco contempla altresì un regime fiscale agevolato rivolto ai pensionati esteri titolari di redditi pensionistici di fonte non greca, introdotto dall'art. 5B della Legge 4172/2013. Tale regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 7% su tutte le pensioni e, più in generale, su tutti i redditi di fonte estera, per un periodo massimo di quindici anni. Possono accedere al regime i contribuenti che abbiano risieduto fiscalmente all'estero per almeno cinque dei sei anni

precedenti, percepiscano una pensione di fonte estera e provengano da Paesi che intrattengono con la Grecia accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale. La procedura di adesione è semplificata e prevede l'approvazione entro due mesi dalla domanda, con decorrenza dall'anno di trasferimento della residenza fiscale. Dalla sua introduzione, sono state presentate 1.192 domande, delle quali 803 accolte (pari al 67,3%). Il dato evidenzia un livello di adesione significativo, pur all'interno di un meccanismo selettivo fondato su requisiti specifici.

2.3.3 Malta

Il *Malta Retirement Programme* (MRP), introdotto dal Legal Notice 317/2012, è un programma rivolto ai titolari di redditi pensionistici di fonte estera che intendono stabilire la propria residenza a Malta. Tra i benefici derivanti dall'adesione al programma, vi è l'applicazione di un'aliquota sostitutiva del 15% sui redditi da pensione e sugli altri redditi di fonte estera rimessi a Malta, con un'imposta minima annua di 7.500 euro, aumentata di 500 euro per ogni familiare a carico o assistente personale. Possono accedere i soggetti che percepiscano una pensione estera che rappresenti almeno il 75% del reddito imponibile, non siano cittadini né domiciliati a Malta, acquistino o lochino un immobile qualificato come residenza principale, dispongano di copertura sanitaria valida nell'UE e risiedano a Malta almeno 90 giorni l'anno in media su un quinquennio, senza tuttavia superare 183 giorni in un altro Paese. Il regime non prevede una durata massima, purché siano mantenuti i requisiti richiesti; la decadenza interviene, tra l'altro, in caso di perdita delle condizioni di residenza o mancato pagamento dell'imposta minima. L'adesione avviene tramite un "*authorised registered mandatary*", ossia un professionista autorizzato dall'Amministrazione finanziaria maltese e incaricato di gestire la procedura di richiesta, la quale prevede altresì il pagamento di una tassa amministrativa di 2.500 euro. Nel corso degli anni il programma ha riscosso un elevato interesse, come dimostrato dalle oltre 2800 candidature ricevute nel solo 2024.

3. ANALISI EMPIRICA DEI BENEFICIARI E DEGLI IMPATTI DELLE NORME

Il presente capitolo ricostruisce le platee dei beneficiari dei principali regimi di attrazione, con particolare riferimento ai neo-residenti e ai lavoratori impatriati, analizzandone dimensione, evoluzione e caratteristiche demografiche, professionali e territoriali. Su questa base, il capitolo esamina le evidenze disponibili sugli effetti economici associati a tali regimi, distinguendo tra componenti direttamente osservabili, come il gettito fiscale, e componenti indirette, legate ai comportamenti economici dei beneficiari, tra cui attività produttive, occupazione, investimenti immobiliari e modalità di integrazione nel territorio. L'obiettivo è fornire un quadro empirico degli effetti dei regimi, utile a una valutazione complessiva delle misure in termini di impatto economico e di rapporto tra costi e benefici.

L'analisi si fonda sull'utilizzo congiunto di diverse basi informative. Per il regime dei neo-residenti, un ruolo centrale è svolto dalle informazioni raccolte direttamente presso operatori professionali, che consentono di integrare i dati amministrativi e di osservare aspetti altrimenti non rilevabili. Per il regime dei lavoratori impatriati, l'analisi si avvale dei dati forniti dall'INPS. A queste fonti si affiancano i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, utilizzati per ricostruire la dimensione complessiva delle platee e le principali grandezze economiche associate.

3.1 IL FENOMENO DELLA MOBILITÀ GLOBALE DELLE PERSONE FISICHE

I regimi di attrazione fiscale in esame, in particolare quello rivolto ai neo-residenti, devono essere interpretati nel quadro di una più ampia dinamica di mobilità globale delle persone fisiche. La mobilità internazionale della ricchezza privata non è un fenomeno recente, ma negli ultimi anni ha assunto proporzioni tali da incidere sulle strategie di posizionamento delle giurisdizioni, in un contesto competitivo che non si gioca più soltanto sull'imposizione societaria, ma anche sulla capacità di attrarre persone, capitali e competenze.²³

Pur nella difficoltà di isolare empiricamente le motivazioni alla base dei crescenti trasferimenti di persone fisiche, è probabile che questi rispondano a una pluralità di fattori: qualità della vita, stabilità istituzionale e normativa, sicurezza personale, opportunità di investimento e accesso a servizi qualificati (sanità, istruzione, offerta culturale). Il trattamento fiscale può rappresentare un elemento decisivo nel determinare l'attrattività complessiva di un Paese. In questo quadro l'Italia non

²³ Secondo il *Henley Private Wealth Migration Report 2025*, gli individui con un patrimonio investibile superiore a 1 milione di dollari che trasferiscono la residenza all'estero sono passati da poco più di 50.000 nel 2013 a circa 120.000 nel 2023, con una proiezione di oltre 140.000 nel 2025. Le principali destinazioni stimate per il 2025 includono gli Emirati Arabi Uniti (9.800 ingressi) e gli Stati Uniti (7.500), mentre Paesi come il Regno Unito registrano saldi negativi (-16.500). L'Italia è stimata intorno a 3.600 ingressi netti nel 2025 - solo in parte riferibili al regime dei neo-residenti - e ha visto crescere del 20% la popolazione ad alta ricchezza nel decennio 2014-2024.

rappresenta un'eccezione, ma una delle diverse economie che hanno progressivamente adattato il proprio ordinamento tributario a un fenomeno consolidato su scala globale. I dati analizzati nelle sezioni che seguono devono quindi essere letti alla luce di questo contesto internazionale, che presenta un ordine di grandezza potenzialmente significativo per le economie di destinazione.

3.2 I NEO-RESIDENTI

Il regime dei neo-residenti interessa un numero contenuto di contribuenti con livelli di ricchezza elevati. Le informazioni su questa platea sono, tuttavia, rimaste finora limitate e non hanno consentito di ricostruirne pienamente le caratteristiche. Per colmare questa lacuna informativa, l'analisi presentata in questo rapporto si basa su una rilevazione diretta condotta presso gli studi professionali che negli ultimi anni hanno seguito i trasferimenti di residenza fiscale in Italia nell'ambito del regime previsto dall'articolo 24-*bis* del TUIR. Si tratta del primo tentativo sistematico di ricostruzione empirica del fenomeno attraverso dati raccolti direttamente presso gli operatori coinvolti.²⁴

Il sondaggio è stato condotto presso dodici studi professionali e ha consentito di raccogliere informazioni relative a circa 1.300 soggetti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia beneficiando del regime. Se rapportati alla stima della platea complessiva al 2025, i contribuenti inclusi nel sondaggio rappresentano oltre il 50% dei neo-residenti presenti in Italia, una quota che conferisce all'indagine un alto grado di rappresentatività del fenomeno analizzato.²⁵

3.2.1 Evoluzione della platea di beneficiari


La platea dei beneficiari nel regime dei neo-residenti ha registrato una crescita progressiva sin dall'introduzione del regime nel 2016, pur rimanendo numericamente contenuta. La figura 3.1 mostra questa evoluzione nel periodo 2017-2025, distinguendo tra il numero complessivo di beneficiari rilevati in ciascun anno e i nuovi soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia nell'anno di riferimento. Tra il 2017 e il 2024 la platea complessiva è cresciuta da 94 a 1.915 beneficiari. Assumendo nell'ultimo anno un tasso di crescita costante rispetto al 2024, la platea complessiva di neo-residenti è stimata in 2.468 soggetti al 2025, a fronte di 553 nuovi trasferimenti.

²⁴ Si esprime un sentito ringraziamento ai dodici studi legali e tributari che hanno partecipato all'indagine. Si ringrazia altresì il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per aver messo a disposizione dati e informazioni a supporto dell'analisi.

²⁵ Per i dettagli sulla metodologia dell'indagine si rinvia all'Appendice.

Figura 3.1 Evoluzione della platea dei beneficiari

Totale dei beneficiari (barre) e incremento assoluto rispetto all'anno precedente



La platea considerata nella presente analisi è ricostruita a partire dai dati dell'Agenzia delle Entrate desunti dai versamenti dell'imposta sostitutiva effettuati tramite modello F24. Tale fonte può presentare alcune differenze rispetto ai dati dichiarativi pubblicati annualmente dal Dipartimento delle Finanze del MEF nell'ambito delle statistiche IRPEF, che indicano 1.631 soggetti al 2024. La discrepanza deriva dalla diversa natura delle due rilevazioni. I dati F24 consentono di individuare i soggetti che versano l'imposta sostitutiva, includendo sia coloro che accedono al regime nell'anno di riferimento sia coloro che hanno esercitato l'opzione in anni precedenti e continuano a beneficiarne. I dati dichiarativi, invece, si basano sulla compilazione del quadro NR nella dichiarazione dei redditi e risentono di alcuni elementi: condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto non tutti i soggetti beneficiari producono redditi in Italia e, pertanto, non sono tenuti alla compilazione del modello dichiarativo; eterogeneità nelle modalità di compilazione del quadro NR, poiché alcuni contribuenti indicano l'utilizzo del beneficio in ciascun anno di effettiva fruizione, altri compilano il quadro esclusivamente nel primo anno di adesione al regime; disallineamenti temporali tra il momento del versamento e quello della dichiarazione, nonché versamenti riferiti ad annualità diverse o a rettifiche effettuate successivamente; inclusione dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di revoca.

3.2.2 Provenienza dei beneficiari

L'analisi dell'ultima residenza fiscale evidenzia una forte prevalenza del Regno Unito tra i Paesi di provenienza dei neo-residenti. Quasi il 40% dei beneficiari inclusi nel campione risultava fiscalmente

residente nel Regno Unito prima del trasferimento in Italia. Seguono come ultime residenze dei beneficiari Francia, Brasile, Stati Uniti e Svizzera.

Figura 3.2 Principali ultime residenze fiscali dei beneficiari

Quote percentuali sul totale dei beneficiari





Figura 3.3 Principali cittadinanze dei beneficiari

Quote percentuali sul totale dei beneficiari



ASSONIME - Riproduzione riservata

Il regime italiano dei neo-residenti sembra intercettare una quota rilevante di contribuenti provenienti dal Regno Unito, storicamente uno dei principali poli per l'insediamento fiscale di individui ad elevata capacità patrimoniale. Tale dinamica appare coerente con l'obiettivo originario della norma di intercettare, a seguito del referendum sulla Brexit del 2016, flussi di contribuenti ad elevata capacità di spesa.

La recente evoluzione del sistema fiscale britannico sembra aver ulteriormente rafforzato questa tendenza. Il regime dei *resident non-domiciled*, che per lungo tempo ha rappresentato uno degli elementi chiave dell'attrattività del Regno Unito, consentendo l'esenzione dei redditi e delle plusvalenze estere non rimessi nel Paese, è stato oggetto di una revisione strutturale. A partire da aprile 2025, tale regime è stato sostituito con un sistema fondato sulla residenza fiscale, che limita l'esenzione dei redditi e delle plusvalenze estere ai primi anni di residenza e riduce la possibilità di utilizzare il Regno Unito come piattaforma fiscale stabile nel lungo periodo.

A questa evoluzione si aggiungono due ulteriori fattori che possono aver inciso in maniera significativa sulle scelte di rilocalizzazione dei contribuenti ad elevata capacità patrimoniale. In primo luogo, la riforma dell'imposta sulle successioni (IHT) ha sostituito il criterio del domicilio con quello della residenza di lungo termine, in base al quale sono assoggettati all'imposta sul patrimonio mondiale (con un'aliquota fino al 40%) i soggetti che risultano fiscalmente residenti nel Regno Unito per almeno dieci dei venti anni fiscali precedenti. La riforma ha inoltre modificato radicalmente il trattamento dei *trust*: in precedenza, i *trust* istituiti da soggetti non domiciliati nel Regno Unito e dotati di attività estere risultavano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni, indipendentemente dall'eventuale successiva acquisizione del domicilio britannico da parte del disponente. Il trattamento fiscale del *trust* è ora collegato in modo dinamico alla residenza del disponente, con la conseguenza che il *trust* può entrare nell'ambito applicativo dell'IHT.²⁶ Tale intervento riguarda sia tra i soggetti già fuoriusciti dal regime dei *non-dom*, sia tra contribuenti stabilmente residenti nel Regno Unito che avevano fatto ricorso a strutture di *trust offshore* per limitare l'assoggettamento del patrimonio estero all'IHT.


In secondo luogo, è stato introdotto un allungamento del periodo di esposizione all'imposta sulle successioni successivo alla cessazione della residenza fiscale nel Regno Unito. I soggetti *residenti di lungo termine* che lasciano il Paese continuano a essere assoggettati all'IHT sul patrimonio mondiale per un periodo variabile tra i tre e i dieci anni, in funzione della durata della residenza pregressa. Si tratta di un inasprimento rispetto al regime previgente, che prevedeva un periodo fisso di tre anni, che ha reso meno conveniente mantenere la residenza nel Regno Unito per chi aveva costruito strutture patrimoniali facendo affidamento su un'uscita rapida dall'esposizione IHT.

²⁶ I *trust* istituiti prima del 30 ottobre 2024 beneficiano di una tutela transitoria solo parziale: pur essendo esclusi dall'applicazione delle *gift with reservation rules*, restano comunque soggetti ai prelievi periodici (fino al 6% ogni dieci anni) e alle *exit charges*.

I risultati dell'indagine suggeriscono che l'Italia rappresenti un'alternativa competitiva per gli individui che stanno rivalutando le proprie scelte di residenza fiscale alla luce delle modifiche normative del Regno Unito. Tale ipotesi sembra confermata dal confronto tra cittadinanza e ultima residenza fiscale, dove la quota di contribuenti precedentemente residenti nel Regno Unito risulta significativamente superiore alla quota di cittadini britannici nel campione. Tale divario suggerisce che una parte significativa dei neo-residenti in Italia sia costituita da contribuenti di diverse nazionalità che avevano scelto Londra come base di residenza fiscale prima del trasferimento, tra cui quelli di cittadinanza francese e italiana che rappresentano rispettivamente il 15% e il 14% dei beneficiari complessivi.

Figura 3.4 Confronto tra cittadinanza e ultima residenza fiscale - Paesi principali

Quote percentuali sul totale dei beneficiari



Fonte: elaborazioni Assonime su dati degli studi professionali.
Nota: il grafico non riporta la categoria residuale "Altro".

Nel caso della Francia, i flussi verso l'Italia non sembrano riconducibili a una riforma domestica comparabile alla revisione del regime dei *non-domiciled* nel Regno Unito. Essi appaiono piuttosto coerenti con fattori strutturali di attrattività fiscale, tra cui l'elevata imposizione francese su successioni e donazioni nonché la disciplina patrimoniale applicabile agli asset immobiliari detenuti anche tramite strutture societarie. In tale contesto, il regime italiano dei neo-residenti può risultare particolarmente competitivo.

Il caso della Svizzera si colloca in una posizione intermedia. I flussi verso l'Italia non appaiono riconducibili a una singola discontinuità normativa, come nel caso del Regno Unito, ma alla combinazione tra l'evoluzione del quadro fiscale elvetico e la competitività del regime italiano. È

possibile individuare due categorie di contribuenti con distinte motivazioni al trasferimento. Per i residenti ordinari, l'assoggettamento all'imposta patrimoniale cantonale, che per i patrimoni elevati può assumere un peso rilevante in termini assoluti, rende il regime dei neo-residenti un'alternativa competitiva, in ragione dell'assenza di imposizione sul patrimonio estero e dell'esonero da IVAFE e IVIE. Per i beneficiari precedentemente attratti in Svizzera dal regime di imposizione secondo il dispendio, il trasferimento appare invece incentivato sia dal progressivo irrigidimento del regime svizzero a partire dal 2016, sia dal vincolo strutturale che preclude lo svolgimento di attività economiche in Svizzera: sotto quest'ultimo profilo, il regime italiano, pur assoggettando i redditi di fonte italiana alla tassazione ordinaria, risulta più flessibile, consentendo lo svolgimento di attività d'impresa o professionale sul territorio nazionale.


I restanti flussi osservati devono essere letti nel contesto della competizione internazionale tra ordinamenti fiscali per l'attrazione di individui ad alta mobilità internazionale. Come illustrato nel capitolo due, diverse giurisdizioni tra cui Irlanda, Cipro, Monaco ed Emirati Arabi Uniti continuano a offrire regimi fiscali competitivi rispetto a quello italiano. Questo appare coerente con il fatto che tali Paesi non emergono tra le principali provenienze dei beneficiari osservati nell'analisi.

3.2.3 Attività principali svolte dai neo-residenti

La distribuzione delle attività principali svolte dai beneficiari evidenzia una forte prevalenza di profili legati alla gestione di capitali. Oltre un terzo dei soggetti inclusi nel campione si qualifica come investitore privato e una quota rilevante è costituita da imprenditori o individui attivi nel venture capital, nel private equity e nella gestione di fondi di investimento.

Figura 3.5 Attività principale svolta dai beneficiari


Quote percentuali sul totale dei beneficiari



Fonte: elaborazioni Assonime su dati degli studi professionali.

3.2.4 Località di residenza in Italia

La distribuzione territoriale dei beneficiari del regime dei neo-residenti appare fortemente concentrata in poche aree del Paese. Milano emerge con netta prevalenza come principale località di insediamento, accogliendo oltre la metà di tutti i beneficiari del campione. Roma rappresenta il secondo polo di attrazione, ma con una quota significativamente più contenuta. Le restanti destinazioni comprendono città d'arte e località ad elevata qualità della vita, come Firenze, Venezia o il Lago di Como.



La forte concentrazione su Milano riflette probabilmente una combinazione di fattori che rendono la città sempre più attrattiva per i neo-residenti: una forte integrazione con i mercati finanziari e imprenditoriali europei, una posizione geografica strategica, una diffusa presenza di imprese e investitori internazionali e un ecosistema percepito come internazionale e dinamico. A questi elementi si aggiungono probabilmente fattori di qualità della vita rilevanti per individui ad elevata mobilità internazionale come la presenza di scuole internazionali, un'offerta urbana e culturale articolata e un mercato immobiliare relativamente liquido.

Un elemento rilevante sembra inoltre essere rappresentato dai meccanismi di rete e passaparola tra individui con profili simili. Una volta che una città acquisisce visibilità all'interno delle reti

internazionali della ricchezza privata, i flussi di trasferimento tendono infatti a rafforzarsi. In questo processo può svolgere un ruolo anche il progressivo sviluppo, negli ultimi anni, di servizi professionali specializzati, tra cui la consulenza fiscale e legale internazionale, che facilitano l'insediamento in città dei neo-residenti.

Un caso di particolare interesse è rappresentato da località come il Lago di Como, che emerge tra le principali destinazioni residenziali dei beneficiari pur non essendo un centro economico o finanziario. A differenza di Milano, l'attrattività dell'area sembra essere legata a fattori di prestigio del mercato immobiliare e qualità della vita. In questo contesto, la presenza di beneficiari del regime appare coerente con una delle finalità originarie della norma, che mirava ad attrarre individui con elevata capacità di spesa anche indipendentemente dallo svolgimento di attività economiche sul territorio nazionale. È plausibile che il regime dei neo-residenti abbia contribuito ad accrescere l'attrattività e la spesa in territori residenziali di fascia alta, come il Lago di Como, rafforzandone il ruolo come destinazioni internazionali e generando ricadute economiche locali.

3.2.5 Effetti diretti e indiretti

La valutazione degli effetti economici del regime dei neo-residenti richiede di considerare congiuntamente le diverse dimensioni attraverso cui la misura incide sulla finanza pubblica e sull'economia reale. La struttura della misura, che oltre al pagamento dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri prevede la tassazione ordinaria sui redditi prodotti in Italia, implica infatti che i suoi effetti non si esauriscano nel gettito derivante dall'imposta forfettaria annuale. Accanto agli effetti fiscali diretti, la presenza dei beneficiari può generare ricadute economiche attraverso investimenti immobiliari, consumi e domanda di servizi.

Un primo elemento rilevante ai fini della valutazione di ogni norma di attrazione riguarda il ruolo del controfattuale, ossia la possibilità che i beneficiari si sarebbero comunque trasferiti in Italia in assenza dell'incentivo. Nel caso del regime dei lavoratori impatriati, per esempio, la stima degli effetti della misura richiede di considerare che una parte dei beneficiari avrebbe trasferito la propria residenza in Italia anche senza agevolazioni. Per quanto riguarda il regime dei neo-residenti questa questione assume invece una rilevanza limitata. La misura è, infatti, rivolta a individui caratterizzati da un'elevata mobilità internazionale e da un'ampia possibilità di scelta tra diverse giurisdizioni fiscali. In questo contesto è plausibile ritenere che, in assenza di un regime fiscale dedicato, tali contribuenti avrebbero scelto prevalentemente altre destinazioni, anche alla luce del fatto che l'Italia si colloca tra i Paesi con i livelli più elevati di imposizione personale. Ne consegue che il gettito associato al regime non è direttamente confrontabile con un ipotetico gettito ordinario: in larga misura si tratta di entrate che, in assenza della misura, non si sarebbero realizzate.

Alla luce di queste considerazioni, la valutazione degli effetti economici del regime richiede di considerare un insieme di dimensioni, non tutte osservabili con lo stesso grado di precisione. Alcuni elementi, come il gettito fiscale direttamente riconducibile al regime, risultano relativamente più

semplici da quantificare; altri, legati alle ricadute economiche indirette, sono più difficili da misurare in modo puntuale e richiedono l'utilizzo di informazioni di natura qualitativa, sulla base delle quali vengono proposti, ove possibile, intervalli di stima.

Gettito fiscale dal pagamento dell'imposta sostitutiva

Un primo elemento di valutazione riguarda il gettito fiscale direttamente riconducibile al pagamento dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri prevista dal regime. La tabella riporta il gettito annuo registrato dall'Agenzia delle Entrate, distinguendo tra contribuenti principali e familiari. Per i contribuenti principali che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dopo il 10 agosto 2024 si tiene conto dell'incremento dell'imposta sostitutiva da 100.000 a 200.000 euro.²⁷

Figura 3.7 Beneficiari e gettito del regime dei neo-residenti

Periodo d'imposta	Beneficiari complessivi	Gettito (€ mln)
2017	94	8,00
2018	226	21,00
2019	363	35,00
2020	546	44,03
2021	795	63,45
2022	1.126	90,25
2023	1.486	117,78
2024	1.915	153,65
2025	2.468	238,20

Nota: il gettito 2017-2024 è ricavato dai dati dell'Agenzia delle Entrate sui versamenti F24; il dato del 2025 è stimato. Si rimanda all'appendice per la metodologia di stima.

Il gettito cumulato dal pagamento dell'imposta sostitutiva nel periodo 2017-2025 ammonta a circa 771 milioni di euro. Si stima che il gettito annuo del solo 2025 raggiunga circa 238 milioni di euro. Tale valore deve essere interpretato in via prudenziale, in quanto deriva da una stima conservativa della platea dei beneficiari al 2025 e non tiene conto del fatto che una parte dei neo-residenti trasferitisi nel 2025 verserà, al momento del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva nella nuova misura, pari a 300.000 euro.

A titolo di confronto, il gettito dell'Imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) è stato pari a 547 milioni di euro nel 2024 e a 367 milioni nel 2023.

²⁷ Per maggiori dettagli si rinvia all'Appendice.

Gettito da redditi prodotti in Italia dai neo-residenti

Un ulteriore elemento di valutazione riguarda il gettito derivante dai redditi prodotti in Italia dai beneficiari del regime, che restano esclusi dall'imposta sostitutiva e sono pertanto soggetti a tassazione ordinaria. Le rilevazioni del sondaggio condotto presso gli studi professionali indicano che una quota stabile della platea, pari a circa il 33,8% dei neo-residenti, dichiara annualmente redditi imponibili in Italia.


Le evidenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze segnalano inoltre livelli di reddito medio particolarmente elevati e caratterizzati da una significativa variabilità nel corso del periodo di applicazione del regime. Dopo un picco registrato nelle prime annualità, con valori superiori a 700.000 euro nel 2019, il reddito medio prodotto in Italia si è progressivamente ridimensionato. Negli anni più recenti, il reddito annuo lordo medio si è stabilizzato su valori compresi tra circa 130.000 e 170.000 euro, comunque sensibilmente superiori alla media nazionale.

Sulla base di tali evidenze, il gettito IRPEF riconducibile ai redditi prodotti in Italia dai neo-residenti nel periodo 2017-2025 è stimato in circa 225 milioni di euro. Nel 2025, il gettito è stato pari a circa 36 milioni di euro.

Evidenze sull'impatto economico e sull'integrazione dei neo-residenti

Accanto al gettito fiscale diretto, alcune evidenze disponibili consentono di osservare le modalità in cui i neo-residenti si inseriscono nel contesto economico e sociale del Paese. La figura 3.8 riporta una serie di indicatori relativi alle attività economiche, agli investimenti e ad alcuni elementi di integrazione territoriale rilevati sul campione di beneficiari.

Nel complesso, i dati evidenziano tre principali canali attraverso cui la presenza dei neo-residenti può produrre effetti economici: attività economiche e occupazione, investimenti immobiliari, e forme di integrazione sociale e territoriale.



Attività economiche e occupazione

Le evidenze disponibili indicano che i neo-residenti generano un impatto sul tessuto economico e occupazionale italiano, attraverso la costituzione di attività sul territorio nazionale e la conseguente assunzione di lavoratori dipendenti. Oltre metà dei soggetti considerati (55,4%) impiega almeno un lavoratore, per una platea complessiva di circa 1.300 soggetti che producono domanda di lavoro dipendente, includendo sia il personale domestico sia quello inserito in attività economiche strutturate. Circa un quinto del campione ha infatti costituito una società o una *branch* in Italia.

Pur non disponendo di informazioni sistematiche sull'intera platea riguardo all'apertura di attività in Italia, le evidenze qualitative raccolte presso gli studi documentano una casistica che suggerisce un fenomeno non marginale. Si segnalano, in particolare, investimenti nel settore ricettivo e dell'*hôtellerie*; acquisizioni di patrimonio immobiliare destinato ad affitti commerciali; l'acquisto di aziende agricole con avvio di nuove attività produttive; lo sviluppo di attività legate alla valorizzazione del territorio rurale.

All'avvio di queste attività si associa, in misura variabile, l'assunzione di lavoratori dipendenti. I casi documentati mostrano un'ampia eterogeneità: accanto a strutture di dimensioni contenute, con assunzioni comprese tra le 3 e le 10 unità per struttura, si registrano situazioni in cui il trasferimento del neo-residente ha determinato un impatto occupazionale più importante. In un caso, il

trasferimento del socio di riferimento di una società già operativa in Italia ha determinato una crescita dell'organico da 20 a 57 dipendenti nell'arco di circa cinque anni; in un altro, l'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale ha comportato l'assunzione di circa 1.000 dipendenti. Dove disponibili, le informazioni sui profili assunti nelle *branch* indicano la presenza di figure qualificate, con livelli retributivi elevati, operanti nei settori del private equity, degli investimenti e della finanza internazionale.

Per fornire un ordine di grandezza delle ricadute occupazionali, la quantificazione dei redditi da lavoro dipendente attivati è condotta attraverso un intervallo di stima basato su ipotesi prudenziali e coerenti con le evidenze raccolte. La stima include sia il personale domestico impiegato direttamente dai beneficiari, sia i lavoratori occupati presso strutture operative o *branch*. Il limite inferiore dell'intervallo di stima assume, in coerenza con la formulazione del sondaggio, la presenza di un solo lavoratore per ciascun beneficiario che dichiara di impiegare personale, con una retribuzione annua lorda pari a 40.000 euro. Il limite superiore assume invece cinque lavoratori per beneficiario, con una retribuzione annua lorda pari a 50.000 euro, ipotesi che sintetizza le evidenze qualitative raccolte nel confronto con alcuni studi professionali. Su questa base, i redditi da lavoro dipendente attivati nel 2025 sarebbero compresi tra circa 55 milioni e 342 milioni di euro. Considerando l'intero periodo 2017-2025, la stima massima cumulata dei redditi da lavoro attivati contestualmente all'introduzione del regime raggiungerebbe circa 1,25 miliardi di euro. Tali valori non rappresentano una stima puntuale dell'impatto occupazionale del regime, ma un ordine di grandezza delle ricadute in termini di redditi da lavoro attivati in Italia.

Si segnala infine che una quota di soggetti non muniti di cittadinanza dell'Unione europea ha ottenuto il visto per investitori previsto dall'articolo 26-*bis* del TUIR, associando al trasferimento della residenza anche investimenti in società italiane.

Mercato immobiliare

Una seconda dimensione dell'impatto dei neo-residenti riguarda gli investimenti immobiliari. Il campione analizzato evidenzia che il 44,7% dei beneficiari ha acquistato immobili in Italia, e una quota analoga ha sostenuto interventi di ristrutturazione di importo superiore ai 100.000 euro.

L'ingresso di soggetti con elevata capacità patrimoniale può teoricamente contribuire ad accrescere la domanda nelle aree interessate ed esercitare una pressione al rialzo sui prezzi, in particolare nei contesti urbani caratterizzati da un'offerta limitata. Tuttavia, la dimensione relativamente contenuta della platea dei beneficiari del regime suggerisce che l'impatto complessivo su scala di mercato sia probabilmente limitato. Il numero totale di transazioni riconducibili al regime rimane infatti ridotto rispetto alla dimensione complessiva dei mercati immobiliari delle principali città italiane.

Il caso di Milano, che ha attratto circa il 50% dei neo-residenti e il 40% degli impatriati, conferma questa evidenza. Le analisi preliminari dello studio in corso di elaborazione da parte di Assonime,

Assoimmobiliare e Centro Einaudi suggeriscono, infatti, che i neo-residenti non rappresentino un fattore determinante nell'aumento dei prezzi, che appare invece riconducibile a uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta.

In particolare, il fabbisogno abitativo lordo nell'area metropolitana è stimato in circa 30-35 mila abitazioni annue, trainato da una forte componente migratoria, rispetto alla quale il contributo dei lavoratori impatriati e dei neo-residenti risulta residuale.²⁸ Tenuto conto dei riassorbimenti dello *stock* esistente e delle compensazioni interne al mercato, il fabbisogno netto effettivo è di circa 10-12 mila abitazioni annue. Questo valore va raffrontato con una capacità di offerta di nuovi alloggi pari a circa 5-6 mila unità annue, oggi ulteriormente indebolita anche in relazione alle vicende giudiziarie che hanno interessato numerosi cantieri. In questo contesto, la dinamica dei prezzi riflette principalmente un deficit di offerta abitativa in una città fortemente attrattiva, nella quale il contributo dei lavoratori impatriati e dei neo-residenti rimane quantitativamente contenuto rispetto alla domanda complessiva.

Pur non incidendo in misura significativa sulle dinamiche dei prezzi nelle principali aree urbane, gli investimenti immobiliari dei neo-residenti generano effetti fiscali ed economici positivi: da un lato attraverso l'attività degli operatori del settore immobiliare e delle costruzioni, dall'altro tramite il gettito prodotto dalle imposte sulle transazioni e sul possesso degli immobili. Tra queste rientrano, in particolare, imposte di registro sulle compravendite immobiliari, IMU sugli immobili detenuti, IVA e altre imposte indirette sui lavori di ristrutturazione.

Dall'indagine emerge che il 44,7% dei beneficiari ha acquistato un immobile. Assumendo un prezzo medio pari a 3,8 milioni di euro, in linea con le evidenze raccolte presso gli studi professionali, il valore complessivo delle compravendite riconducibili ai neo-residenti dall'entrata in vigore del regime è stimato in circa 4,1 miliardi di euro.

Ai fini della stima del gettito prodotto, si assume un'incidenza media delle imposte indirette sull'acquisto pari all'1,5% del prezzo di vendita dell'immobile, comprensiva delle principali imposte applicate alle transazioni immobiliari (imposta di registro, IVA nei casi applicabili, imposte ipotecarie e catastali), cui si aggiunge un importo medio di circa 25.000 euro per l'IVA sulle provvigioni di intermediazione. Il livello contenuto di tale incidenza riflette il fatto che, nella maggior parte dei casi, le imposte di trasferimento sono calcolate su basi imponibili catastali significativamente inferiori ai valori di mercato degli immobili. Su questa base, il gettito complessivo associato alle operazioni di acquisto può essere stimato in circa 90 milioni di euro dall'entrata in vigore del regime.

²⁸ Sulla base delle stime disponibili per il 2025, i flussi riconducibili ai regimi di attrazione (circa 270 neo-residenti e 2.100 lavoratori impatriati) rappresentano complessivamente solo il 13,4% circa del flusso annuo di immigrazione nella città metropolitana di Milano nel (17.600 nel 2025).

Si nota a tal riguardo un divario significativo tra il potenziale impatto fiscale associato a tali operazioni e il gettito effettivamente prodotto, riconducibile al fatto che le imposte immobiliari sono applicate su valori catastali che, nelle aree di residenza dei neo-residenti, risultano sensibilmente inferiori ai valori di mercato. In uno scenario ipotetico in cui tali basi imponibili fossero allineate ai valori di mercato, e assumendo che il 50% delle unità sia costituito da immobili di lusso, il gettito potenziale salirebbe a circa 258 milioni di euro nel periodo 2017-2025. Il confronto con il gettito stimato effettivo evidenzia quindi un differenziale di circa 168 milioni di euro, corrispondente al gettito teoricamente generabile, ma non realizzato, per effetto del disallineamento tra valori catastali e valori di mercato. Tale importo risulta particolarmente significativo se rapportato a una platea stimata di poco superiore a 1.000 acquirenti.

Un'ulteriore componente riguarda il gettito ricorrente derivante dall'imposta municipale propria (IMU), stimato in un intervallo compreso tra circa 4 e 9 milioni di euro annui, da interpretare come livello a regime riferito al numero complessivo dei beneficiari al 2025. Infine, a tali effetti si aggiungono gli interventi di ristrutturazione, che le evidenze qualitative raccolte presso alcuni studi professionali indicano di importo particolarmente elevato e, in diversi casi, prossimo al valore di acquisto dell'immobile. In particolare, dalle evidenze qualitative raccolte presso uno studio professionale emerge un versamento medio di IVA pari a circa 90.000 euro per beneficiario per interventi di ristrutturazione o rifinitura su immobili di proprietà. Estendendo prudenzialmente tale valore all'insieme dei neo-residenti che effettuano questi interventi, stimati nel 47% della platea, il gettito IVA associato ai lavori ammonterebbe a circa 100 milioni di euro nel periodo 2017-2025.

Integrazione territoriale e utilizzo dei servizi pubblici

Un aspetto rilevante ai fini della valutazione riguarda il grado di integrazione dei neo-residenti sul territorio nazionale. Le evidenze raccolte evidenziano la presenza di elementi di radicamento. In particolare, circa il 25% delle famiglie del campione ha figli minori residenti in Italia, elemento che segnala, per una quota non trascurabile dei beneficiari, una presenza stabile nel territorio.

Il ricorso ai servizi pubblici da parte dei neo-residenti risulta, in media, contenuto e selettivo. In ambito sanitario, per i soggetti che non svolgono attività lavorativa in Italia, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è facoltativa ed è subordinata al pagamento di un contributo annuale. Le evidenze disponibili indicano che oltre il 60% dei beneficiari nel campione non è iscritto al SSN, circostanza che implica il ricorso a forme di assistenza sanitaria privata. Dalle informazioni raccolte presso gli studi professionali emerge che, anche tra i soggetti iscritti, l'utilizzo del Servizio sanitario nazionale si concentra prevalentemente sui servizi di base, mentre per le prestazioni specialistiche si osserva un ricorso frequente a strutture private.

Una dinamica analoga emerge in ambito educativo, dove le famiglie con figli minori risultano prevalentemente orientate verso istituti scolastici privati o internazionali. Tali evidenze suggeriscono

che l'integrazione dei neo-residenti si accompagna, in media, a un utilizzo limitato dei servizi finanziati dalla fiscalità generale.

Consumi e domanda di servizi

Un'ulteriore dimensione dell'impatto economico dei neo-residenti riguarda i consumi sul territorio nazionale e la domanda di servizi qualificati che ne deriva. Le evidenze disponibili su questo aspetto sono di natura qualitativa e non consentono stime puntuali; indicano tuttavia la presenza di flussi di spesa potenzialmente rilevanti lungo diverse direttrici.


Gli operatori segnalano che nell'anno di ingresso in Italia ciascun beneficiario sostiene una spesa *una tantum* significativa, riconducibile alle parcelle dei consulenti legali e fiscali impegnati nel processo di trasferimento, alle commissioni riconosciute agli agenti immobiliari, all'acquisto o al noleggio di un'automobile e all'arredo e alla fornitura della nuova abitazione. A questa componente iniziale si affianca una spesa corrente annua che, in ragione del profilo patrimoniale dei beneficiari, tende a collocarsi su livelli elevati. I neo-residenti che non acquistano un immobile sostengono inoltre canoni di locazione coerenti con tale profilo di spesa.

Una componente strutturale riguarda la domanda di servizi professionali ad alto valore aggiunto. La complessità del profilo patrimoniale, societario e fiscale dei neo-residenti genera una richiesta continuativa di consulenza da parte di commercialisti, avvocati, consulenti fiscali internazionali, gestori patrimoniali e architetti, contribuendo a sostenere un segmento qualificato del mercato dei servizi con conseguenti ricadute in termini di gettito fiscale e contributivo.

Si segnala infine la rilevanza dei consumi in beni di lusso, tra cui l'acquisto di opere d'arte nonché di altri beni ad alto valore unitario, quali imbarcazioni e autovetture di fascia elevata, con le relative implicazioni in termini di gettito indiretto. Con specifico riferimento al mercato dell'arte, le evidenze qualitative raccolte indicano che l'introduzione dell'aliquota IVA ridotta al 5% sulle transazioni di opere d'arte ha contribuito ad accrescere l'interesse dei neo-residenti per l'acquisto di opere nel territorio nazionale, favorendo un maggiore coinvolgimento delle gallerie italiane e un incremento delle importazioni di opere d'arte con corresponsione dell'IVA in Italia.

3.2.6 Valutazione complessiva delle evidenze

Le evidenze raccolte appaiono complessivamente robuste e non sembrano essere guidate da singoli casi isolati. La figura 3.9 fornisce, per ciascun indicatore, una misura della variabilità osservata tra gli studi professionali, riportando la mediana e l'intervallo interquartile delle distribuzioni. Nel complesso, pur emergendo una certa dispersione per alcune variabili, soprattutto quelle legate alle ristrutturazioni e ai lavoratori dipendenti, si osserva una sostanziale convergenza su diversi indicatori rilevanti. Questo elemento rafforza l'affidabilità delle evidenze e suggerisce che i principali risultati dell'analisi riflettano andamenti relativamente stabili all'interno del campione osservato.



Nel complesso, le evidenze raccolte delineano un quadro in cui il regime dei neo-residenti appare associato a ricadute economiche e fiscali positive, a fronte di effetti negativi contenuti. Il contributo del regime non si esaurisce infatti nel gettito direttamente riconducibile all'imposta sostitutiva, ma si estende agli investimenti immobiliari, alla domanda di lavoro dipendente, all'avvio o al mantenimento di attività economiche sul territorio nazionale e alla produzione di redditi di fonte italiana assoggettati a tassazione ordinaria.

Al contempo, non emergono segnali che la presenza dei neo-residenti produca pressioni significative sui mercati locali o un utilizzo particolarmente intenso dei servizi finanziati dalla fiscalità generale. Nel mercato immobiliare, in particolare, il contributo dei neo-residenti si inserisce in contesti già caratterizzati da un mercato squilibrio tra domanda e offerta. Nel caso di Milano, l'aumento dei prezzi riflette principalmente un deficit strutturale di offerta abitativa, a fronte di una elevata domanda rispetto alla quale l'apporto dei neo-residenti risulta marginale.

Sulla base delle informazioni disponibili, non emerge pertanto evidenza che le ricadute negative della presenza dei neo-residenti sul territorio prevalgano su quelle positive.

BOX 1.1 Il regime dei neo-residenti al 2040

Per stimare l'evoluzione del regime dei neo-residenti e valutarne le possibili dimensioni e gli effetti sul gettito è stata elaborata una proiezione della platea di beneficiari fino al 2040.²⁹ La stima tiene conto della durata massima del regime pari a quindici anni e delle uscite che intervengono alla scadenza. Su queste basi, il numero dei beneficiari è stimato in circa **7.000 unità al 2040** e il relativo gettito annuo da imposta sostitutiva in circa **1,6 miliardi di euro**. Complessivamente, dalla sua introduzione nel 2017 al 2040, il regime potrebbe generare circa **16,5 miliardi di euro di gettito da imposta sostitutiva**.³⁰

Mantenendo costanti la quota di neo-residenti che dichiara redditi imponibili in Italia e i valori medi di reddito e imposta osservati nel periodo 2018-2025, il gettito IRPEF annuo riconducibile ai neo-residenti è stimato in circa 287 milioni di euro nel 2040. Nel complesso, il gettito IRPEF generato nel periodo 2017-2040 ammonterebbe a circa **3,8 miliardi di euro**, inclusi i 225 milioni di euro generati tra il 2017 e il 2025.

Mantenendo costanti la quota di beneficiari che acquista un immobile e il prezzo medio pari a 3,8 milioni di euro per acquisto, nel periodo 2026-2040 il valore delle compravendite riconducibili ai neo-residenti raggiungerebbe circa 12,7 miliardi di euro, con un gettito associato di circa 470 milioni. Il valore cumulato dall'introduzione del regime ammonterebbe a circa **16,8 miliardi di euro di transazioni e 616 milioni di gettito**.³¹

Il gettito IMU raggiungerebbe nel 2040 un valore annuo compreso tra circa 11 e 26 milioni di euro. Nel complesso, nel periodo 2017-2040, ammonterebbe a un valore compreso tra circa **150 e 338 milioni di euro**. Infine, considerando che il 47% dei neo-residenti effettua interventi di ristrutturazione sugli immobili e assumendo, sulla base di evidenze qualitative raccolte presso alcuni operatori professionali, un'IVA media di circa 90.000 euro per beneficiario, il gettito IVA associato a tali lavori potrebbe raggiungere i **422 milioni di euro nel periodo 2017-2040**.

²⁹ La proiezione assume che, dal 2026, i flussi annui di ingresso si stabilizzino su un livello prossimo a quello osservato nel 2025, pari a circa 500 nuovi beneficiari l'anno. Considerando mortalità e uscite alla scadenza del regime, la platea cresce fino al 2039 e registra una lieve flessione a partire dal 2040.

³⁰ Alle coorti entrate dal 2026 è applicato un tasso annuo di mortalità dell'1%. Il gettito delle nuove coorti è stimato assumendo una composizione pari al 72% di contribuenti principali, soggetti a un'imposta di 300.000 euro, e al 28% di familiari, soggetti a un'imposta di 50.000 euro.

³¹ Si assume per la proiezione un'incidenza media delle imposte indirette pari al 3%, superiore a quella utilizzata per la stima al 2026, in coerenza con indicazioni qualitative che suggeriscono un crescente peso delle operazioni a maggiore imposizione.


3.3 I LAVORATORI IMPATRIATI

3.3.1 Evoluzione della platea di beneficiari

Tra i regimi di attrazione attualmente in vigore, quello dei lavoratori impatriati presenta la platea più numerosa ed è il più osservabile da un punto di vista statistico.³² Secondo le elaborazioni dell'INPS, il numero complessivo dei beneficiari ha registrato una crescita costante: nel 2016 si contavano poco più di 1.700 soggetti beneficiari, mentre nel 2023 il totale ha superato le 40.000 unità.³³ L'aumento più significativo si registra dopo il 2019, in concomitanza con l'ampliamento dei requisiti di accesso introdotto dal "Decreto Crescita". Si tratta dunque di un fenomeno che, nel corso degli anni, ha assunto un carattere strutturale nell'attrazione di capitale umano.³⁴

Figura 3.10 Evoluzione della platea dei beneficiari

Totale dei beneficiari (barre) e incremento assoluto rispetto all'anno precedente



³² Si ringrazia la Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS per aver messo a disposizione dati e informazioni a supporto dell'analisi.

³³ Il MEF stima in circa 44.000 i beneficiari del regime nel 2024. La presente ricerca si basa tuttavia sulle statistiche INPS, disponibili fino al 2023, in quanto esse consentono una rappresentazione più articolata del fenomeno.


L'andamento della platea è strettamente connesso alle modifiche intervenute nel disegno della misura. Nella fase iniziale (2016-2018), il regime mantiene una configurazione selettiva, rivolta a lavoratori con qualifiche elevate o ruoli direttivi e caratterizzata da requisiti di accesso relativamente stringenti. La crescita osservata in questi anni è coerente con un obiettivo mirato di rientro di capitale umano qualificato.

Il 2019 segna un punto di discontinuità. L'allargamento dei requisiti di accesso, che non richiedono più il possesso di una laurea, e il rafforzamento dell'incentivo fiscale determinano un'accelerazione evidente dei flussi in ingresso. Il grafico evidenzia come, a partire dal 2021, gli incrementi annui della platea di beneficiari diventino più ampi. La crescita successiva appare quindi riconducibile non solo a una maggiore diffusione del regime, ma a una sua trasformazione: da strumento selettivo di rientro a leva più ampia di attrazione di lavoratori dall'estero.


Le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 209 del 2023 segnano un'inversione di questa tendenza, reintroducendo requisiti più stringenti in termini di qualificazioni e limitando l'intensità dell'agevolazione. Tuttavia, tali interventi riguardano i trasferimenti di residenza a partire dal 2024 e non sono ancora riflessi nei dati disponibili, che continuano a rappresentare prevalentemente gli effetti del regime introdotto nel 2019.

3.3.2 Caratteristiche della platea: cittadinanza, genere e provenienze


La platea dei beneficiari è composta in prevalenza da cittadini italiani ma presenta anche una componente estera.



Lungo tutto il periodo considerato, gli italiani rappresentano la quota maggioritaria con una tendenza all'aumento nel periodo più recente, passando da circa il 67% nel 2017 al 76% nel 2023. I cittadini dell'Unione europea e quelli extra-UE costituiscono complessivamente una quota pari a circa un terzo del totale nei primi anni considerati, ma la loro incidenza si riduce progressivamente nel periodo più recente. L'espansione del regime osservata dopo il 2019 sembra essere trainata soprattutto dalla componente italiana, mentre la quota relativa dei beneficiari provenienti dall'Unione europea e dai Paesi extra-UE tende a contrarsi.



Un'analisi più granulare delle provenienze dei beneficiari conferma una forte concentrazione da pochi Paesi. Francia, Regno Unito, Spagna e Germania rappresentano le principali aree di origine dei beneficiari, con una quota particolarmente marcata nel caso della Francia. Questo andamento suggerisce che il regime si inserisca nei circuiti della mobilità lavorativa europea.



La quota di donne tra i beneficiari, pur rimanendo inferiore a quella maschile, è cresciuta in modo graduale nel tempo, passando da valori intorno al 28% nelle prime annualità a circa il 36% nel 2023. L'incremento appare diffuso tra le diverse aree di provenienza, con una dinamica leggermente più accentuata per i lavoratori extra-UE. Sotto il profilo anagrafico, la platea appare relativamente giovane: circa due terzi dei beneficiari hanno meno di 40 anni e l'età media complessiva si colloca intorno ai 39 anni, con una prevalenza nella fascia dei trentenni.

Nel complesso, i dati descrivono una platea caratterizzata da una forte componente di rientro di cittadini italiani, accompagnata nel tempo da una riduzione dell'incidenza relativa dei beneficiari stranieri. Questa dinamica può riflettere, da un lato, il rafforzamento del ruolo del regime come strumento di rientro dei residenti italiani dall'estero e, dall'altro, una minore capacità attrattiva nei confronti dei lavoratori stranieri rispetto alla fase iniziale.

3.3.3 Distribuzione territoriale dei beneficiari

La distribuzione territoriale dei lavoratori impatriati è concentrata in alcune aree del Paese, ma in misura meno marcata rispetto a quanto osservato per il regime dei neo-residenti, risultando più diffusa e legata alla struttura produttiva nazionale.

Nel 2023, la presenza dei beneficiari si concentra prevalentemente nelle principali aree urbane e nei territori a più alta densità economica, con Milano che rappresenta il principale polo di attrazione, seguita da Roma e da altri centri del Nord e del Centro. Il Mezzogiorno presenta livelli inferiori e più frammentati.

Figura 3.14
Distribuzione dei beneficiari per provincia (2023)





Figura 3.15
Distribuzione dei beneficiari per regione (2023)




Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.



Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.

Rispetto ai neo-residenti, la distribuzione appare meno polarizzata: accanto ai grandi poli urbani emerge una presenza significativa anche in province caratterizzate da sistemi produttivi dinamici, in particolare nel Nord-Est e in alcune aree manifatturiere.



Nel 2023, dopo una crescita ripida a partire dal 2020, Milano si conferma, con ampio distacco, il principale polo di attrazione. La città accoglie un numero stimato di beneficiari poco inferiore alle 18.000 unità, una quota significativa del totale nazionale. Roma rappresenta il secondo polo, con circa 4.000-4.500 beneficiari, mentre le altre province si collocano su livelli significativamente inferiori.

ASSONIME - Riproduzione riservata

Figura 3.17
Aumento dei beneficiari per provincia
Differenza tra beneficiari 2019 e 2023



[-112, 0] (150, 366] (1.630, 4.128]
 (0, 150] (366, 1.630] (4.128, 12.655]

Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.
 Nota: tonalità più scure indicano province con maggiore aumento dei beneficiari tra 2019 e 2023.

Figura 3.18
Aumento dei beneficiari per regione
Differenza tra beneficiari 2019 e 2023



[0, 400] (400, 1.000] (1.000, 2.500] (2.500, 6.000] (6.000, 14.724]

Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.
 Nota: tonalità più scure indicano regioni con maggiore aumento dei beneficiari tra 2019 e 2023.

Le dinamiche di crescita tra il 2019 e il 2023 non evidenziano un rafforzamento particolarmente marcato delle regioni meridionali, nonostante la maggiore intensità dell'agevolazione prevista per tali aree dal "Decreto Crescita". La crescita appare infatti più intensa nei territori già caratterizzati da una maggiore concentrazione iniziale, suggerendo che l'incentivo non abbia modificato in modo significativo la geografia dei flussi, ma si sia innestato su dinamiche territoriali già esistenti.

3.3.4 Fattori associati alla distribuzione territoriale degli impatriati

Al fine di approfondire i fattori sottostanti la distribuzione territoriale osservata è stata condotta un'analisi empirica su dati comunali, volta a verificare se territori caratterizzati da migliori condizioni economiche, maggiore disponibilità di servizi o maggiore accessibilità risultino associati a una più elevata incidenza di impatriati in rapporto alla popolazione residente. In particolare, sono state considerate variabili quali il reddito medio, la dotazione sanitaria (posti letto per abitante), la distanza dai principali poli metropolitani e la qualità dell'istruzione.

I risultati mostrano in modo consistente che il reddito medio rappresenta l'unica variabile con un'associazione statisticamente significativa e stabile rispetto alla quota di impatriati. Tale evidenza suggerisce che i flussi tendano a concentrarsi nei territori caratterizzati da livelli più elevati di sviluppo economico, coerentemente con la maggiore disponibilità di opportunità occupazionali e professionali.

Per contro, le altre dimensioni analizzate non risultano statisticamente significative nelle diverse specifiche considerate. A parità di reddito medio nel comune di insediamento, non emerge evidenza empirica di un ruolo autonomo della dotazione di servizi, dell'accessibilità o del capitale umano nel determinare la distribuzione territoriale degli impatriati. Queste evidenze empiriche sono coerenti con quanto emerso dall'analisi descrittiva: la distribuzione territoriale degli impatriati appare guidata principalmente dai differenziali di sviluppo economico tra aree e non evidenzia uno schema autonomo rispetto ad altre caratteristiche locali.


Va infine sottolineato che, in assenza di informazioni specifiche sui percorsi individuali dei beneficiari, non è possibile valutare il ruolo del luogo di provenienza degli impatriati italiani nelle scelte di localizzazione successive al rientro, elemento che potrebbe rappresentare un fattore rilevante nel determinare la distribuzione sul territorio italiano.

3.3.5 Qualifiche professionali e struttura occupazionale

La composizione professionale dei lavoratori impatriati è orientata verso profili qualificati, ma mostra nel tempo una progressiva riduzione della selettività, coerente con l'evoluzione dei requisiti di accesso al regime.

L'impianto originario della misura era esplicitamente finalizzato al rientro di capitale umano qualificato, con particolare riferimento a lavoratori in possesso di elevate competenze o inseriti in ruoli direttivi. Questa impostazione emerge chiaramente nelle prime coorti di beneficiari, nelle quali si osserva una forte prevalenza di dirigenti e di professioni scientifiche, intellettuali e tecniche ad alta specializzazione. A seguito dell'ampliamento della platea operato dal "Decreto Crescita", che ha eliminato il requisito del titolo di laurea, tale incidenza si è lievemente ridotta. La quota di lavoratori appartenenti a queste categorie passa infatti da circa il 78% nelle fasi iniziali a poco più del 70% nel 2023. Nonostante la diminuzione, il valore rimane comunque significativamente superiore alla composizione media dell'occupazione a livello nazionale.


Questa dinamica riflette una ricomposizione interna delle qualifiche. Le professioni scientifiche e intellettuali restano la componente principale lungo tutto il periodo considerato, mentre le professioni tecniche mantengono un peso rilevante con variazioni contenute. La quota dei dirigenti si è invece progressivamente ridotta.



Parallelamente, si osserva un aumento della categoria residuale delle occupazioni meno qualificate. La crescita di questa componente appare graduale ma costante nel tempo e, come mostra il dettaglio per qualifica, è trainata soprattutto dall'aumento delle professioni esecutive e di alcune categorie del commercio e dei servizi, mentre le professioni non qualificate e manuali restano su livelli minimi.

Figura 3.20 Distribuzione delle qualifiche professionali tra i beneficiari

Composizione percentuale per anno (2017–2023)



Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.


Nel complesso, la misura continua a intercettare una componente significativa di capitale umano qualificato, ma con un grado di selettività leggermente inferiore rispetto alla fase iniziale.

3.3.6 Distribuzione settoriale e riallocazione delle competenze

La distribuzione settoriale dei lavoratori impatriati conferma una concentrazione nei comparti a più alto contenuto di competenze, e evidenzia nel tempo un progressivo spostamento verso le attività legate all'innovazione e alla digitalizzazione.

Figura 3.21 Distribuzione settoriale degli impatriati

Quota media nel periodo 2017–2023




Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.


Anche dal punto di vista settoriale emerge un profilo selettivo. I beneficiari risultano sovrarappresentati nei comparti ad alta intensità di capitale umano: il settore scientifico-tecnologico raccoglie circa il 15% degli impatriati, mentre informazione e comunicazione si collocano intorno all'11% e finanza e assicurazioni attorno al 9%, valori nettamente superiori alla media dell'economia.

Accanto a questi settori, la manifattura rappresenta il principale ambito di impiego, con una quota pari a circa il 27%. Questo dato segnala come il regime non si limiti ai servizi avanzati, ma si innesti anche nel sistema industriale.

Nel tempo si osserva una ricomposizione. Cresce il peso delle attività legate all'informatica e alla consulenza tecnologica, che diventano progressivamente uno dei principali ambiti di impiego, mentre si riduce l'incidenza relativa dei servizi finanziari e di alcune attività di consulenza più tradizionali. Altri settori, come il commercio all'ingrosso e il settore pubblico, mostrano invece dinamiche più stabili o in moderata crescita.




Questa evoluzione suggerisce che l'espansione del regime si sia accompagnata a uno spostamento della domanda verso competenze più direttamente collegate ai processi di digitalizzazione e innovazione, con una minore concentrazione nei servizi professionali e finanziari che caratterizzavano maggiormente la fase iniziale.




Nel complesso, il regime continua a intercettare lavoratori nei segmenti più qualificati dell'economia, ma con una distribuzione settoriale più articolata e meno concentrata, coerente con l'ampliamento della platea e con una domanda di competenze più diffusa tra industria e servizi avanzati.

3.3.7 Dinamiche reddituali dei beneficiari

La dinamica retributiva dei lavoratori impatriati conferma il carattere selettivo della misura, ma evidenzia nel tempo una progressiva diminuzione dei livelli di reddito. Negli anni immediatamente successivi all'introduzione del regime le retribuzioni si collocavano su livelli particolarmente elevati lungo tutta la distribuzione. La mediana si attestava intorno ai 90 mila euro annui (€2022), mentre i livelli più alti superavano i 300 mila euro. Questo è coerente con una platea ristretta e fortemente selezionata, composta in larga parte da lavoratori inseriti in posizioni ad alta responsabilità e con pacchetti retributivi elevati.




A partire dal 2021 si osserva una riduzione dei livelli retributivi che interessa l'intera distribuzione. La mediana reale scende progressivamente, e i redditi più elevati si ridimensionano in misura significativa rispetto alle fasi iniziali. Contestualmente, si riduce anche l'ampiezza complessiva della distribuzione, con una minore distanza tra i livelli retributivi più bassi e quelli più elevati.




Le retribuzioni degli impatriati sono sensibilmente superiori alla mediana italiana. Nel 2023 la retribuzione mediana dei beneficiari è pari a 57.142 euro (€2022), a fronte di 30.880 euro per il totale dei lavoratori. Il differenziale retributivo mediano rimane quindi ampio, ma si riduce nel tempo: nella fase iniziale la retribuzione mediana dei beneficiari risultava più che doppia rispetto a quella del complesso dei lavoratori, mentre nel 2023 il divario, pur rimanendo elevato, si colloca su livelli inferiori.

Figura 3.26
Mediana delle retribuzioni per provincia
 Retribuzione annua lorda mediana



Fonte: elaborazione Assonime su dati INPS.

Figura 3.27
Dispersione delle retribuzioni per provincia
 Differenza tra livelli retributivi alti e bassi (p90 - p10)



Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.

3.3.8 Effetti economici del regime: evidenze su contributi, addizionalità e ricadute indirette

L'evoluzione della platea dei lavoratori impatriati negli ultimi anni consente di descrivere alcuni effetti economici rilevanti del regime, osservabili sia sul lato delle entrate contributive sia sul piano dei comportamenti di rientro e delle ricadute sull'attività delle imprese.

I dati INPS mostrano come il regime abbia progressivamente intercettato una platea numerosa e caratterizzata da livelli retributivi superiori alla media nazionale. Tra il 2016 e il 2023, i contributi previdenziali annui versati dai beneficiari sono aumentati da 33 milioni a oltre 920 milioni di euro, con un versamento medio individuale compreso tra 19.000 e 23.000 euro annui.

Figura 3.28 Stima dei contributi versati

Beneficiari del regime degli impatriati, 2016–2023

Anno	Monte contributi (€ mln)	Numero beneficiari	Contributi pro capite (€)
2016	33,2	1.712	19.408
2017	98,8	3.922	25.190
2018	178,9	7.221	24.769
2019	285,6	11.494	24.850
2020	380,6	15.789	24.108
2021	492,5	22.630	21.765
2022	734,9	32.977	22.287
2023	920,2	40.467	22.739

Fonte: elaborazioni Assonime su dati INPS.

Accanto alle entrate contributive, è possibile stimare il gettito IRPEF riconducibile ai beneficiari del regime. La stima è costruita a partire dai dati del MEF sulla platea dei lavoratori impatriati e sul reddito lordo medio dichiarato, distinguendo le diverse percentuali di imponibilità previste dalla struttura agevolativa del regime nelle varie annualità.

Sulla base di tali elaborazioni, nel periodo 2017-2024 il gettito IRPEF complessivamente riconducibile ai lavoratori impatriati è stimabile in circa 1,5 miliardi di euro. Nel 2024, ultimo anno disponibile nelle rilevazioni MEF, il gettito raggiunge circa 315 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 250 milioni del 2023. La dinamica evidenzia come, pur operando attraverso una riduzione significativa della base imponibile individuale, il regime abbia generato un flusso di entrate fiscali rilevante, sostenuto dall'ampliamento della platea e dalla presenza di contribuenti con redditi elevati.

Addizionalità e profilo costo-beneficio

Un aspetto centrale nella valutazione delle norme di attrazione fiscale dei lavoratori qualificati riguarda la loro addizionalità, ossia la capacità di generare comportamenti (in questo caso rientri e trasferimenti di capitale umano) che non si sarebbero verificati in assenza degli incentivi fiscali. In altri termini, occorre distinguere tra beneficiari effettivamente attratti dalla misura e beneficiari che avrebbero comunque trasferito la propria residenza in Italia, indipendentemente dal vantaggio fiscale. Nel primo caso, l'agevolazione genera un effetto addizionale; nel secondo, rischia invece di tradursi in un beneficio fiscale riconosciuto a soggetti già intenzionati a rientrare, con un impatto limitato sull'obiettivo di attrarre nuovo capitale umano e con una perdita di gettito potenziale dovuta alla riduzione della base imponibile. La questione è pertanto rilevante non solo per misurare l'efficacia della norma, ma anche per valutare la sostenibilità di lungo periodo del regime sotto il profilo della finanza pubblica.

Il contributo metodologicamente più robusto disponibile oggi è quello di **Bassetto e Ippedico (2024)**,³⁵ che analizza il primo regime italiano di incentivo al rientro, introdotto con la Legge 238/2010 ("Controesodo"). L'analisi mostra che, a partire dall'introduzione della misura, il tasso di rientro dei soggetti qualificati all'agevolazione cresce in maniera significativa rispetto ai gruppi non qualificati. L'analisi stima che, a partire dall'introduzione della misura, gli individui eleggibili risultano circa il 27% più propensi a rientrare in Italia rispetto ai gruppi comparabili non eleggibili. L'incentivo fiscale appare quindi associato a un aumento misurabile dei rientri, non spiegabile da andamenti generali dei flussi migratori o da fattori macroeconomici comuni.

Un secondo profilo dell'analisi riguarda il confronto tra il minor gettito per lo Stato derivante dall'agevolazione fiscale e le maggiori entrate generate nel tempo dai percorsi lavorativi dei beneficiari il cui rientro è stato favorito dall'incentivo. Lo studio stima che, per la coorte considerata, il gettito addizionale prodotto lungo l'intero arco della carriera possa essere tale da compensare il minor prelievo fiscale nei primi anni di permanenza, soprattutto quando i rientranti sviluppano un radicamento stabile nel mercato del lavoro italiano. Questo risultato mette in luce un principio generale rilevante: la sostenibilità dell'incentivo dipende in larga misura dalla capacità di trattenere nel Paese i lavoratori attratti, così da trasformare il vantaggio iniziale in un contributo strutturale alla base imponibile e contributiva.

Al tempo stesso, non esistono al momento valutazioni analoghe sulle versioni più recenti e più ampie del regime, introdotte dal 2015 in poi. L'estensione della platea, la maggiore eterogeneità dei profili professionali e l'innalzamento dell'intensità dell'agevolazione non permettono di estendere le evidenze del regime "controesodo" ai successivi regimi dei lavoratori impatriati. Resta da stabilire se, per questi ultimi, la quota di rientri sia effettivamente attribuibile all'incentivo o se, al contrario, una parte crescente dei beneficiari avrebbe scelto di trasferirsi in Italia anche in assenza della misura. Questo aspetto è fondamentale perché, laddove l'addizionalità dovesse risultare modesta, la misura tenderebbe a comportarsi come un trasferimento fiscale verso soggetti già intenzionati al rientro.

Effetti sul sistema produttivo italiano

L'equilibrio complessivo tra costi e benefici dei regimi di attrazione dipende in larga misura dalla capacità dei lavoratori che rientrano di generare effetti positivi sull'economia ricevente, in particolare attraverso esternalità di produttività. Alcune analisi recenti basate su dati integrati impresa-lavoratore permettono di osservare come l'ingresso dei lavoratori impatriati si rifletta sull'organizzazione del lavoro nelle imprese italiane. Secondo le evidenze contenute nella versione preliminare del lavoro di Dachille e Ippedico (2025)³⁶, i beneficiari del regime percepiscono salari più elevati rispetto ai

³⁵ Bassetto, J., e Ippedico, G., *Tax Incentives and Return Migration*, IZA Institute of Labor Economics, 2024.


³⁶ Dachille, G. P., Ippedico, G., e Peri, G., *Firm-level Effects of Tax-Induced Immigration*, manoscritto preliminare, versione del 31 ottobre 2025, non destinato alla diffusione pubblica.

lavoratori comparabili, con un differenziale che rimane positivo, nell'ordine del 9%, anche quando si confrontano individui occupati presso la stessa impresa.

L'assunzione di un impatriato è associata a un aumento dell'occupazione complessiva, con una crescita particolarmente marcata delle posizioni più qualificate, che sono relativamente più economiche per l'azienda grazie all'incentivo fiscale. Allo stesso tempo, si registrano segnali di riduzione nei ruoli meno qualificati e in alcuni casi emerge una sostituzione mirata delle posizioni dirigenziali. In generale, l'arrivo di impatriati è associato a un incremento generalizzato dei salari ed effetti ridotti di *crowding-out*, che suggeriscono possibili aumenti della produttività delle imprese interessate.

3.4 I PENSIONATI ESTERI

Il regime rivolto ai pensionati titolari di redditi esteri che trasferiscono la residenza in Comuni del Mezzogiorno con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti rappresenta, tra le misure di attrazione fiscale, quella con la platea più contenuta. Introdotta dal 2019, la misura prevede un'imposta sostitutiva del 7% applicata a tutti i redditi di fonte estera percepiti dai beneficiari. Il perimetro territoriale riguarda i Comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 30.000 abitanti. I dati MEF mostrano una crescita progressiva della platea, ma su valori assoluti ancora modesti: al 2024 i beneficiari complessivi del regime sono 933.




Nello stesso periodo, il reddito da pensione estera annuo dichiarato è aumentato tra il 2020 e il 2024 da 4,6 a 37,6 milioni di euro, mentre il totale annuo dei redditi di fonte estera è passato da 7,3 a 57,4 milioni. Il reddito pensionistico estero medio si è collocato tra 28.000 e 40.000 euro annui, indicando una platea con capacità reddituale superiore alla media pensionistica italiana (pari a 22.331 euro nel 2024) ma non riconducibile a contribuenti ad alta capacità patrimoniale.

Anche il gettito annuo dell'imposta sostitutiva è rimasto contenuto, pur passando da circa 512 mila euro nel 2020 a 4 milioni nel 2024. Dalla sua entrata in vigore nel 2019, il regime dei pensionati ha generato complessivamente 10,5 milioni di euro dal versamento dell'imposta sostitutiva. Nel complesso, il regime appare quindi in espansione, ma ancora di scala limitata. Allo stato, i dati disponibili consentono di rilevare un aumento dell'utilizzo della misura, ma non sono sufficienti per attribuirle effetti macroeconomici o territoriali significativi. La sua possibile rilevanza va piuttosto valutata in termini micro-territoriali, soprattutto nei piccoli Comuni destinatari, dove anche flussi numericamente ridotti possono avere effetti localizzati su consumi e domanda abitativa.

3.5 I DOCENTI E RICERCATORI

Il regime rivolto ai docenti e ricercatori residenti all'estero rappresenta, tra le misure di attrazione fiscale, quella più direttamente orientata al capitale umano qualificato. Introdotta nel 2010 e resa permanente nel 2017, la misura prevede che solo il 10% dei redditi derivanti da attività di docenza o ricerca svolte in Italia concorra alla formazione della base imponibile. L'obiettivo della norma è duplice: favorire il rientro di docenti e ricercatori italiani attivi presso università e centri di ricerca esteri e attrarre in Italia figure straniere ad elevata qualificazione.



Ai fini dell'analisi, la platea è ricostruita per il periodo 2020-2024. I beneficiari sono passati da circa 1.300 soggetti nel 2020 a 4.774 nel 2024, con un incremento marcato nel 2022. Tale dinamica va letta anche alla luce dell'evoluzione normativa, che ha progressivamente esteso la durata dell'agevolazione e può quindi aver inciso non solo sui nuovi ingressi, ma anche sulla permanenza dei beneficiari all'interno del regime. Nello stesso periodo, il reddito lordo medio è rimasto sostanzialmente stabile, intorno a 55-56 mila euro annui.

Nel complesso, la misura appare in espansione e coerente con l'obiettivo di rafforzare l'attrattività del sistema universitario e della ricerca italiano. Tuttavia, i dati disponibili non consentono di attribuire al regime effetti puntuali. Mancano infatti informazioni sistematiche sulla composizione dei beneficiari, sulla quota di cittadini italiani rispetto agli stranieri, sulla distribuzione per ateneo o ente di ricerca, sulla permanenza in Italia dopo il periodo agevolato e sull'addizionalità dei trasferimenti rispetto a rientri che sarebbero avvenuti anche in assenza dell'incentivo. Quest'ultimo profilo riguarda soprattutto i cittadini italiani, per i quali la decisione di rientrare può dipendere anche da fattori familiari, professionali o accademici non direttamente riconducibili al beneficio fiscale.

4. IMPLICAZIONI DI POLICY

L'analisi sviluppata nei capitoli precedenti mostra che i regimi italiani di attrazione fiscale producono effetti differenziati a seconda della platea a cui si rivolgono. Il regime dei neo-residenti intercetta prevalentemente individui ad elevata capacità patrimoniale e genera effetti fiscali ed economici legati all'imposta sostitutiva, ai redditi prodotti in Italia, agli investimenti immobiliari, ai consumi e alla domanda di servizi professionali. Il regime degli impatriati opera invece soprattutto sul capitale umano, con una crescita significativa dei beneficiari, livelli reddituali elevati e un impatto rilevante in termini di gettito fiscale e contributivo.

Ne deriva che la valutazione dei regimi non può essere ricondotta al solo confronto tra imposizione ordinaria teorica e imposizione agevolata effettiva. Occorre considerare, accanto al costo fiscale, le entrate effettivamente generate, i contributi previdenziali, gli effetti su consumi, investimenti e imprese, la distribuzione territoriale dei beneficiari e la capacità delle misure di favorire insediamenti duraturi.

Alla luce di queste evidenze, il presente capitolo individua quattro principali implicazioni di *policy* relative al funzionamento dei regimi vigenti. Queste non riguardano l'opportunità politica generale delle misure, né propongono un loro ampliamento o ridimensionamento, ma si concentrano sulle condizioni che incidono sulla loro capacità di produrre effetti misurabili e coerenti con le finalità per cui sono state introdotte. In questa prospettiva, assumono particolare rilievo la stabilità normativa, la capacità amministrativa, la qualità del monitoraggio degli impatti e la gestione delle ricadute territoriali e distributive associate ai flussi di mobilità internazionale.

- **Stabilità del quadro normativo**

Una prima implicazione riguarda la stabilità del quadro normativo e la prevedibilità delle regole applicabili ai beneficiari dei regimi di attrazione. Le decisioni di trasferimento della residenza fiscale sono normalmente associate a scelte economiche e personali di medio-lungo periodo: riallocazione di attività lavorative e patrimoniali, trasferimenti familiari, acquisto o locazione di immobili, riorganizzazione di investimenti e ridefinizione dei rapporti con più giurisdizioni fiscali. In questo contesto, la stabilità normativa e la prevedibilità delle regole non rappresentano soltanto un principio generale dell'ordinamento, ma una componente essenziale dell'efficacia dell'incentivo, che incide direttamente sulla capacità dell'Italia di competere con altre giurisdizioni nell'attrazione di contribuenti mobili.

L'esperienza italiana evidenzia, sotto questo profilo, una significativa stratificazione normativa. Il regime dei lavoratori impatriati è stato oggetto di numerosi interventi che hanno progressivamente modificato requisiti di accesso, intensità del beneficio, durata dell'agevolazione e categorie di soggetti ammessi. Analogamente, il regime dei neo-residenti ha mantenuto una struttura

relativamente stabile, ma è stato interessato da successivi e ravvicinati incrementi dell'imposta sostitutiva applicabile ai nuovi trasferimenti di residenza.

Una certa evoluzione della disciplina è fisiologica in strumenti inseriti in un contesto internazionale competitivo e soggetti a esigenze di adattamento. Tuttavia, modifiche frequenti o poco prevedibili possono incidere sulla leggibilità complessiva del sistema, soprattutto nei casi in cui il trasferimento della residenza venga pianificato su orizzonti pluriennali e in concorrenza con altri ordinamenti che offrono regimi simili. In tal senso, il caso del Regno Unito è significativo per i regimi rivolti a individui ad elevata capacità patrimoniale. I flussi descritti nel report mostrano come la revisione del regime *non-dom* abbia inciso rapidamente sull'attrattività di un polo storicamente consolidato, spostando parte della mobilità patrimoniale verso altre giurisdizioni.

Per l'Italia, l'esigenza principale è preservare la prevedibilità delle condizioni essenziali dei regimi, pur mantenendo la possibilità di adeguarne la disciplina al mutare del contesto internazionale. Questo richiede regole transitorie chiare, minore frammentazione tra coorti di beneficiari e una programmazione delle eventuali revisioni coerente con la natura pluriennale delle decisioni di mobilità internazionale.

- **Capacità amministrativa e semplificazione operativa**

Una seconda implicazione riguarda la dimensione amministrativa. L'esperienza internazionale mostra che l'efficacia di un regime di attrazione dipende non soltanto dall'intensità dell'incentivo fiscale, ma anche dalla qualità dell'infrastruttura amministrativa che lo accompagna. In altri termini, gli ordinamenti non competono esclusivamente sul livello di tassazione, ma anche sulla capacità di rendere il trasferimento della residenza fiscalmente e amministrativamente gestibile.

Per contribuenti altamente mobili, la semplicità delle procedure, la rapidità delle interlocuzioni, la prevedibilità interpretativa e il coordinamento tra amministrazioni rappresentano fattori spesso decisivi. Un incentivo fiscale elevato può risultare significativamente ridimensionato in presenza di elevati costi di *compliance*, incertezza applicativa o difficoltà operative.

In questa prospettiva, potrebbe essere valutata l'opportunità di istituire un presidio amministrativo dedicato ai regimi di attrazione fiscale, con funzioni di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte. Tale presidio non dovrebbe limitarsi alla dimensione strettamente tributaria, ma dovrebbe includere anche i profili connessi al trasferimento effettivo della residenza: procedure consolari, rilascio dei visti, permessi di soggiorno, iscrizioni anagrafiche e interlocuzioni con le questure.

L'esigenza non è quella di introdurre un trattamento discrezionale o privilegiato, ma di assicurare che contribuenti e lavoratori che rientrano in regimi previsti dall'ordinamento possano accedere a procedure coerenti, prevedibili e proporzionate alla finalità della misura. L'esperienza applicativa

mostra infatti che, per soggetti altamente mobili, ostacoli amministrativi, ad esempio nella fase di ottenimento del visto o del permesso di soggiorno, possono incidere in modo rilevante sulla decisione di trasferimento, soprattutto quando il confronto avviene con giurisdizioni concorrenti in grado di offrire procedure più standardizzate e integrate.

Un ufficio o desk specializzato potrebbe svolgere tre funzioni principali: fornire linee guida operative uniformi agli uffici territoriali e consolari; assicurare un punto di interlocuzione preventiva per soggetti che stanno valutando il trasferimento della residenza in Italia; monitorare le criticità applicative ricorrenti, così da ridurre frammentazioni e ritardi procedurali.

- **Valutazione d'impatto e monitoraggio statistico**

Una terza implicazione riguarda la necessità di sviluppare strumenti più strutturati di monitoraggio e valutazione dei molteplici effetti economici dei regimi. La pluralità dei canali attraverso cui i regimi producono effetti rende difficile ricondurre la valutazione al solo costo fiscale immediato. Nel caso dei neo-residenti, rilevano anche investimenti immobiliari, consumi e domanda di servizi professionali. Nel caso degli impatriati, assumono rilievo la crescita dei contributi previdenziali, la distribuzione delle competenze tra settori produttivi e l'impatto sulle imprese. In particolar modo per il regime degli impatriati, resta centrale il tema dell'addizionalità, ossia la stima della quota di beneficiari che non avrebbe trasferito la residenza in Italia in assenza dell'incentivo.

Ne consegue che una rivalutazione informata dei regimi richiede necessariamente una base analitica adeguata. La disponibilità di dati completi, integrati e comparabili nel tempo dovrebbe costituire una precondizione per ogni intervento di revisione, affinché le valutazioni di carattere politico e le stime di *tax expenditure* siano integrate da un'analisi sistematica degli effetti economici effettivamente prodotti dai regimi. In assenza di strumenti di monitoraggio adeguati, risulta infatti difficile valutare congiuntamente il costo fiscale apparente, il gettito generato e i benefici economici indiretti.

L'analisi svolta nel report evidenzia un limite strutturale nella disponibilità e nell'organizzazione delle informazioni. I dati oggi utilizzabili derivano spesso da fonti amministrative costruite per finalità diverse e integrate solo parzialmente tra loro. Le rilevazioni fiscali consentono di individuare la platea dei beneficiari e alcune grandezze reddituali, ma non permettono di sole di ricostruire in modo sistematico l'insieme degli effetti economici generati dai regimi. Le informazioni previdenziali offrono un contributo rilevante per i lavoratori dipendenti, ma non coprono l'intero perimetro dei beneficiari. Di conseguenza, il quadro informativo disponibile non è ancora sufficiente per sviluppare una valutazione d'impatto pienamente comparabile nel tempo.

In questa prospettiva, si ritiene opportuno rafforzare la capacità di raccolta, integrazione e analisi dei dati, superando una logica concentrata prevalentemente sulla *tax expenditure* e sviluppando strumenti di valutazione più ampi. Uno strumento stabile di monitoraggio dovrebbe incorporare il

grado di addizionalità della platea attratta, le entrate fiscali effettivamente generate, i contributi previdenziali, gli effetti indiretti su consumi e investimenti, gli impatti sul mercato del lavoro e sul capitale umano, le ricadute territoriali e immobiliari e la permanenza dei beneficiari in Italia dopo il termine del periodo agevolato. A tal fine, si suggerisce di introdurre un processo stabile di valutazione dei regimi di attrazione, fondato sul coordinamento delle banche dati amministrative, sulla produzione periodica di indicatori aggiornati e accessibili e sull'elaborazione di analisi d'impatto dei regimi.

- **Distribuzione dei benefici e sostenibilità politico-sociale**

Una quarta implicazione riguarda la sostenibilità politico-sociale dei regimi di attrazione. La comparazione internazionale mostra che tali strumenti tendono a diventare politicamente vulnerabili quando emerge una forte asimmetria tra il vantaggio fiscale individuale, immediatamente visibile, e i benefici collettivi attesi, spesso più diffusi e meno facilmente osservabili. Tale asimmetria è insita nei regimi di attrazione fiscale, nella misura in cui essi prevedono un trattamento fiscale differenziato rispetto alla generalità dei contribuenti, giustificato dalla finalità di attrarre capitale umano qualificato e risorse economiche altrimenti non presenti sul territorio nazionale. Affinché tale razionale sia sostenibile nel tempo, è necessario che il collegamento tra mobilità attratta e risultati per il territorio sia misurabile e visibile.

Le tensioni emerse in alcuni Paesi europei offrono indicazioni rilevanti sotto questo profilo. Il caso del Portogallo è istruttivo: il dibattito sul regime dei residenti non abituali si è progressivamente intrecciato con il tema dell'accessibilità abitativa e dell'aumento dei prezzi immobiliari in alcune aree urbane, contribuendo alla decisione di eliminarlo nel 2024. Sebbene il legame causale tra regime fiscale e dinamiche immobiliari sia complesso e non univoco, il caso evidenzia come la sostenibilità politica di tali strumenti dipenda anche dalla capacità di rendere visibile il ritorno collettivo associato alla mobilità attratta. Le evidenze analizzate nel presente studio, con particolare riferimento al caso di Milano quale principale area di concentrazione dei beneficiari, non suggeriscono che la presenza di neo-residenti o lavoratori impatriati rappresenti il fattore determinante delle dinamiche di aumento dei prezzi immobiliari, che appaiono invece riconducibili prevalentemente a squilibri strutturali tra domanda e offerta abitativa. Tuttavia, il rischio reputazionale e politico associato a tali regimi rimane significativo.

In questa prospettiva, si ritiene opportuno rafforzare i meccanismi che rendono più diretto il collegamento tra i regimi di attrazione e gli obiettivi pubblici identificabili. Ciò potrebbe avvenire lungo due direttrici principali.

Distribuzione territoriale dei benefici

La prima riguarda una maggiore distribuzione territoriale o interistituzionale dei benefici economici generati dai regimi. Molti degli effetti associati alla mobilità attratta si manifestano infatti a livello locale, in termini di consumi, domanda di servizi, utilizzo delle infrastrutture urbane e, in alcuni casi, pressione sul mercato abitativo. Tuttavia, gli enti territoriali maggiormente interessati dai flussi di insediamento dispongono oggi di strumenti limitati per partecipare alle entrate fiscali generate da tali contribuenti, al di fuori delle addizionali locali applicabili ai redditi imponibili.

In questa prospettiva, potrebbe essere valutata l'introduzione di meccanismi di compartecipazione territoriale, tali da destinare una quota del gettito prodotto dai regimi di attrazione, in particolare dall'imposta sostitutiva dei neo-residenti, ai comuni e alle aree metropolitane maggiormente interessati dai flussi di insediamento. Tali meccanismi non avrebbero la finalità di premiare i territori a maggiore capacità fiscale, ma di riallineare il luogo in cui si manifestano gli effetti economici e sociali della mobilità attratta con il luogo in cui vengono rese disponibili le risorse per gestirli.

Earmarking delle risorse

Una seconda direttrice riguarda la possibile destinazione vincolata, totale o parziale, di una quota delle entrate generate dai regimi a finalità pubbliche socialmente rilevanti (*earmarking*). L'ordinamento italiano conosce già un esempio in questa direzione: il regime dei pensionati esteri prevede infatti la destinazione delle risorse derivanti dall'imposta sostitutiva ai poli universitari tecnico-scientifici del Mezzogiorno.

Una logica analoga potrebbe essere valutata anche per altri regimi. Le risorse provenienti dall'imposta sostitutiva dei neo-residenti potrebbero essere destinate, ad esempio, a:

- programmi di edilizia residenziale pubblica o housing sociale;
- interventi di rigenerazione urbana;
- finanziamento di università e borse di ricerca;
- infrastrutture locali e iniziative di rigenerazione urbana;
- programmi di formazione avanzata e innovazione.

La letteratura economica sull'*earmarking* ne riconosce i limiti tecnici, tra cui rigidità di bilancio, difficoltà di calibrazione e rischio di fungibilità, ma ne sottolinea anche il valore politico e simbolico nel rafforzare il collegamento tra entrate generate da politiche selettive e finanziamento di beni

collettivi.³⁷ Nel caso dei regimi di attrazione, l'obiettivo non sarebbe quello di compensare l'esistenza dell'incentivo, bensì di rafforzarne la sostenibilità istituzionale e politica nel lungo periodo. La visibilità del ritorno collettivo può infatti contribuire a consolidare il consenso attorno a strumenti che, per loro natura, tendono a essere esposti a elevata polarizzazione nel dibattito pubblico.

³⁷ Cfr. McCleary, W., *The Earmarking of Government Revenue: A Review of Some World Bank Experience*, *The World Bank Research Observer*, vol. 6, n. 1, 1991, pp. 81–104; Dequiedt, V., De Ubeda, A.-A., e Rota-Graziosi, G., *Earmarked Taxes to Finance Global Public Goods: Relevance and Implementation*, *Revue d'économie financière*, vol. 151, n. 3, 2023, pp. 171–182.

APPENDICE A – ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI (ARTICOLO 24-BIS TUIR)

Con riferimento al requisito di residenza in Italia al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito, si applicano i seguenti criteri generali di cui all'art. 2 del TUIR:

- fino all'anno di imposta 2023, una persona fisica è considerata residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi se è soddisfatto per la maggior parte del periodo d'imposta almeno uno dei seguenti criteri: (i) la persona è iscritta all'anagrafe della popolazione residente; (ii) ha in Italia il proprio domicilio fiscale ai sensi del codice civile (ossia il centro dei propri affari o interessi)³⁸; (iii) ha in Italia la propria residenza ai sensi del codice civile (ossia la dimora abituale).³⁹
- dall'anno di imposta 2024, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno (i) il domicilio o (ii) la residenza nel territorio dello Stato, ovvero (iii) che sono ivi presenti. Viene, quindi, modificato

³⁸ Cfr., *ex multis*, Cass., 22 agosto 2007, n. 17882 secondo cui "il domicilio deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell'individuo, anche gli interessi affettivi e personali". La stessa Corte di Cassazione (cfr. sentenza del 12 febbraio 1973, n. 435) ha chiarito che "per la determinazione del domicilio occorre far riferimento non soltanto ai rapporti economici e patrimoniali di una persona, ma anche e soprattutto agli interessi morali, sociali e familiari che confluiscono normalmente nel luogo in cui essa vive". Tale orientamento di Cassazione, che riflette quello prevalente, è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto opportuno valorizzare la preminenza degli interessi affettivi su quelli economici della persona. In particolare, nella sentenza 12 luglio 2001, causa C-262/99, Louloudakis, la Corte europea per risolvere le questioni di doppia residenza ha stabilito che "qualora una valutazione globale dei legami professionali e personali non sia sufficiente ad individuare il centro permanente degli interessi di una persona, ai fini di tale individuazione occorre dichiarare la preminenza dei legami personali". In alcuni altri arresti, la Cassazione ha invece considerato prevalente il centro degli interessi economici (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29576).

³⁹ Il requisito in questione presuppone la disponibilità di un'abitazione (a nulla rilevando il titolo giuridico). Il requisito poggia su un duplice elemento: l'elemento oggettivo costituito dalla permanenza di un individuo in un luogo con una certa stabilità e continuità e l'elemento soggettivo rappresentato dall'intenzione del soggetto a conservare la propria abitazione in un luogo ed a farvi ritorno ogni volta che ciò risulti possibile. Quanto all'elemento oggettivo, il concetto di abitualità della dimora è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come permanenza in un determinato luogo con stabilità (e cioè non in via provvisoria) (Cass., 28 ottobre 1985, n. 5292). Non è invece richiesta la continuità e la definitività della permanenza, potendosi verificare situazioni in cui il soggetto lavora o svolge attività lontano dal luogo in cui si trova l'abitazione, nella quale questo vi conserva comunque la propria dimora e vi ritorna periodicamente. (Cass., 14 marzo 1986, n. 1738) nella quale la Corte ha precisato che "la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali". Quanto all'elemento soggettivo esso non può prescindere dall'intenzionalità che assume rilevanza anche per distinguere tra la dimora non abituale (destinata a soddisfare unicamente esigenze contingenti) e quella abituale (che concretizza la residenza, proprio in quanto eletta dalla persona a stabile luogo di permanenza).

il criterio di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, sostituendo la nozione di domicilio, di natura civilistica, con un criterio di natura sostanziale del domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Rimane invariato il criterio di natura formale, in base al quale si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) nelle anagrafi della popolazione residente. Si tratta, però, dal 2024 di una presunzione relativa.

L'esercizio dell'opzione e gli effetti collegati

Per accedere al regime dei neo-residenti, l'esercizio dell'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (quindi, a titolo esemplificativo, per i trasferimenti di residenza avvenuti dall'anno di imposta 2024, l'opzione si perfeziona con la presentazione nel corso del 2025 del modello di dichiarazione REDDITI 2025), ovvero con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene trasferita la residenza in Italia⁴⁰ (in linea con il requisito della residenza estera nei nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di efficacia dell'opzione). Nell'opzione deve essere indicata la giurisdizione o le giurisdizioni dell'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di efficacia dell'opzione.

Rientrano tra i familiari a cui può essere esteso il regime agevolato:

- il coniuge o il partner in unione civile;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.

⁴⁰ Cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte III, § 1, p. 48, secondo cui "l'opzione può essere validamente esercitata anche da coloro che sono già residenti in Italia per un periodo d'imposta; naturalmente in tale ipotesi, ai fini della verifica del presupposto di residenza all'estero nel periodo di osservazione stabilito dalla norma, è computato anche il periodo d'imposta nel quale si è avuta la residenza fiscale in Italia. Ad esempio, un soggetto che è stato residente all'estero dal 2006 al 2015 e si trasferisce in Italia a marzo 2016, acquisendo, pertanto, la residenza fiscale nel nostro Paese nel medesimo anno, potrà legittimamente accedere al nuovo regime a partire dal periodo d'imposta 2017, versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2018".

L'imposta, sia per i contribuenti principali che per i familiari a cui è estesa l'opzione per il regime, è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (attualmente il 30 giugno) e non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

La facoltà di esclusione di taluni redditi esteri e i benefici convenzionali

Il versamento dell'imposta sostitutiva non consente al contribuente di beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR. Al fine di mitigare tale effetto, il comma 5 dell'art. 24-*bis* del TUIR prevede la facoltà di escludere dall'applicazione dell'imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Il contribuente che accede al regime dei neo-residenti può decidere di non avvalersi dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri (c.d. facoltà di "*cherry picking*"), a condizione che ne venga data specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa.⁴¹

L'opzione per la tassazione ordinaria ai fini IRPEF comporta il riconoscimento del credito di imposta secondo le modalità previste dall'art. 165 del TUIR.⁴²

Il contribuente può successivamente modificare la scelta iniziale ma solo per escludere dal regime dell'imposta sostitutiva ulteriori Stati o territori rispetto a quelli già individuati in sede di primo esercizio dell'opzione o in sede di successive variazioni della stessa.

La procedura di interpello preventivo

Il regime prevede la possibilità del contribuente di far ricorso alla procedura di interpello preventivo. Inizialmente tale procedura aveva un connotato obbligatorio in quanto l'art. 24-*bis*, comma 3 del TUIR condizionava l'efficacia dell'opzione all'ottenimento di una risposta favorevole ad esito di specifica istanza di interpello probatorio (ex art. 11, comma 1, lett. f), della L. n. 212/2000, c.d. "Statuto dei diritti del contribuente") da presentarsi entro il termine della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia con efficacia a partire da tale periodo di imposta. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha assegnato alla procedura in questione carattere facoltativo.

Nell'istanza di interpello il contribuente, tra l'altro, è tenuto ad indicare:

- a) i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;

⁴¹ L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'opzione deve riguardare tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall'opzione (Circolare n. 17/E del 2017, Parte III, § 4.1., p. 74).

⁴² La citata Circolare n. 17/E ha precisato che "*tale credito d'imposta non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria [...]*" (Parte III, § 4.1., p. 75).

- b) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di efficacia dell'opzione;
- c) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di efficacia dell'opzione;
- d) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell'art. 24-*bis* del TUIR.

Il contribuente è tenuto ad indicare inoltre la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, compilando l'apposita *check list* allegata al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e presentando la relativa documentazione a supporto, ove rilevante. La risposta all'istanza di interpello è volta a confermare lo *status* di non residente in Italia del contribuente negli anni precedenti. Nell'ambito della procedura di interpello il contribuente può porre altresì ulteriori quesiti, al fine di richiedere conferma della natura estera dei redditi in relazione alla quale il contribuente intende fruire del regime sostitutivo. L'Amministrazione finanziaria deve rispondere entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza a cui vanno aggiunti ulteriori 60 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale. È prevista la sospensione dei termini per il periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

La disposizione antielusiva relativa alle plusvalenze su partecipazioni qualificate

Il legislatore ha ritenuto di escludere dall'ambito di applicazione del regime, per i primi cinque periodi d'imposta di validità dello stesso, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR detenute in enti e società non residenti.⁴³ Tali partecipazioni, ove realizzate prima della scadenza del quinquennio, sono dunque assoggettate a tassazione secondo le regole ordinarie.

Considerata la natura antielusiva della norma, il contribuente può invocarne la disapplicazione dimostrando che, nella singola fattispecie concreta, gli effetti elusivi che la norma intende contrastare non possono verificarsi. A tal fine, il contribuente può avvalersi della possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d) della Legge n. 212/2000.

A conferma di ciò, l'Agenzia delle entrate, in alcune risposte ad interpello non pubbliche, ha riconosciuto la possibilità di disapplicare la norma qualora sia dimostrato che gli effetti elusivi che essa intende contrastare non si realizzano nel caso concreto, e che – pertanto – il trasferimento in Italia non è effettuato al prevalente fine di godere della tassazione agevolata.

⁴³ Per partecipazioni qualificate si intende le partecipazioni, i diritti o titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Pur muovendo da questa ragionevole premessa, l'Agenzia ha tuttavia ritenuto di subordinare in ogni caso la disapplicazione alla condizione che il neo-residente, una volta acquisita la residenza fiscale italiana, la mantenga per almeno cinque periodi d'imposta dall'anno successivo a quello in cui è realizzata l'eventuale plusvalenza. Verificata tale condizione, dunque, la plusvalenza si intende inclusa nell'ambito oggettivo del regime, venendo meno così anche i connessi obblighi di monitoraggio fiscale. Diversamente, sempre ad avviso dell'Agenzia, qualora il neo-residente dovesse perdere la residenza fiscale entro il quinquennio dall'avvenuta cessione della partecipazione, la plusvalenza dovrà essere assoggettata a tassazione nell'ultimo periodo d'imposta in cui lo stesso è stato fiscalmente residente in Italia.

1.2 INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

1.2.1 La Legge n. 238/2010

Il regime agevolato stabilito dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 238 era rivolto ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, che venivano assunti o avviavano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che:

- erano in possesso di un titolo di laurea;⁴⁴
- avevano risieduto per almeno 24 mesi consecutivi in Italia;⁴⁵
- avevano svolto continuativamente, negli ultimi 24 mesi o più, un'attività di lavoro;
- dipendente, autonomo o di impresa, fuori dal Paese di origine e dall'Italia o un'attività di studio, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.⁴⁶

⁴⁴ Il titolo di studio accademico poteva essere stato conseguito sia in Italia che all'estero ed è stato individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 giugno 2011, attuativo dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 238 del 2010, quale criterio che esaurisce le specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali richieste dalla norma per fruire del beneficio.

⁴⁵ La norma riservava il beneficio unicamente ai soggetti che erano stati residenti in Italia per un periodo continuativo, cioè minimo ed ininterrotto, di ventiquattro mesi e che, dopo essersi trasferiti all'estero, vi avessero fatto ritorno. Tale periodo doveva essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale trascorsi in Italia.

⁴⁶ Relativamente al periodo trascorso all'estero per svolgere un'attività di lavoro o per conseguire un titolo accademico, la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 4 maggio 2012, ha precisato che, per calcolare il periodo di due anni, si deve far riferimento al concetto di anno secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell'anno e fino al giorno antecedente dell'anno successivo. Per l'attività di studio, che comporti il conseguimento della laurea o di altro titolo *post lauream*, il periodo di due anni di permanenza all'estero poteva essere calcolato in base all'anno accademico e pertanto un corso di studi della durata di due anni accademici, soddisfa tale requisito. Nonostante l'agevolazione si riferisse ai soggetti titolari di un titolo di studio accademico, la legge non richiedeva che l'attività lavorativa svolta all'estero fosse particolarmente qualificata, ma soltanto che si fosse protratta per un biennio.

In merito alla durata del regime, le agevolazioni fiscali, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge, come modificato dal D.L. n. 216/2011, spettavano – inizialmente – fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, e quindi per un massimo di 5 periodi di imposta e, precisamente, per quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (2011) e per i quattro successivi (2012, 2013, 2014 e 2015). Successivamente l'articolo 10, comma 12-*octies*, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 aveva esteso i benefici fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Il regime è stato modificato dall'articolo 10, comma 12-*octies*, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, abrogato dall'articolo 16, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 1, comma 259, della Legge di stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016. Per effetto delle modifiche che si sono susseguite, i cittadini dell'Unione europea in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 238 del 2010, purché rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, avevano la possibilità di applicare gli incentivi fiscali da essa previsti fino al periodo d'imposta 2017. Fino a tale data, pertanto, potevano avvalersi dell'agevolazione sia i soggetti rientrati in Italia, ad esempio, nel 2010 che ne beneficiano fin dal 2011, sia i soggetti rientrati in Italia il 31 dicembre 2015, che ne potevano beneficiare per i soli anni 2016 e 2017.

1.2.2 Regime speciale per i lavoratori "impatriati"

A seguito dell'introduzione del "regime impatriati" con il "Decreto internazionalizzazione" (articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)⁴⁷, il regime ha subito plurime modifiche.⁴⁸ Le principali al regime sono state apportate dal:

- D.L. n. 34 del 2019 (nel seguito, per brevità, il "**Decreto Crescita**")⁴⁹, che è intervenuto sui requisiti soggettivi e oggettivi richiesti al fine dell'applicazione del regime in parola, ampliandone l'ambito. Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (nel seguito, per brevità, la "**Legge di Bilancio 2021**")⁵⁰ che ha previsto al ricorrere di alcune condizioni la possibilità di fruire di

⁴⁷ Emanato in attuazione della delega conferita al Governo al fine di introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia.

⁴⁸ Per completezza: dalla legge n. 208/2015 (c.d. "Legge di Stabilità 2016"), dalla legge n. 232/2016 (c.d. "Legge di Bilancio 2017"), dal D.L. n. 244/2016 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2016") convertito dalla legge n. 19/2017, dal D.L. n. 50/2017 (c.d. "Manovra Correttiva 2017") convertito dalla legge n. 96/2017, dal D.L. n. 148/2017 (c.d. "Decreto Fiscale 2018") convertito dalla legge n. 172/2017 e dal D.L. n. 124/2019.

(c.d. "Decreto Fiscale 2020"), convertito dalla legge n. 157/2019, oltre che dal D.L. n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019.

⁴⁹ D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" pubblicata sul Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 151 del 29 giugno 2019.

⁵⁰ Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46.

alcune delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita anche a coloro che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019.

Successivamente, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha abrogato il regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ex articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, disciplinando un nuovo regime per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024.

Regime dei lavoratori impatriati: soggetti trasferiti fino al 29.4.2019

Il regime speciale in vigore nell'anno di imposta 2016 per i "lavoratori impatriati" è stato modificato dall'articolo 1, comma 150, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di Bilancio 2017"). Le modifiche sono entrate in vigore a partire dall'anno di imposta 2017.

Le modifiche integrali apportate dalla Legge di Bilancio 2017 alle condizioni di accesso al regime erano le seguenti, a seconda della tipologia di attività lavorativa:

(i) *Lavoratori dipendenti*, i quali potevano accedere al regime al ricorrere, alternativamente, delle seguenti condizioni:

1. Impatriati manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (art. 16, comma 1):
 - a. non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
 - b. svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
 - c. prestare l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
 - d. rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
2. Impatriati in possesso di laurea (art. 16, comma 2):
 - a. essere in possesso di un titolo di laurea;
 - b. aver svolto continuativamente un'attività di lavoro o studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;

- c. essere cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- d. svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

(ii) *Lavoratori autonomi* (art. 16, comma 3):

I lavoratori autonomi potevano accedere al beneficio a condizione che:

- non fossero stati residenti nel territorio dello Stato nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- si impegnassero a permanere in Italia per almeno due anni;
- svolgessero l'attività lavorativa in modo prevalente in Italia.

In ultimo, occorre rilevare come il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 stabilisse che i soggetti rientranti nell'ambito applicativo della legge n. 238 del 2010, qualora avessero trasferito la propria residenza in Italia entro il 31 dicembre 2015, potessero applicare, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni della medesima legge, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previste. In alternativa, gli stessi soggetti avevano la facoltà di optare per l'applicazione del nuovo regime agevolativo introdotto dal medesimo articolo 16 (*i.e.*, il regime impatriati).

Per l'anno di imposta 2016, era agevolabile solo il reddito di lavoro dipendente, e tale reddito era soggetto a tassazione nella misura prevista dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 nella sua versione ante modifiche Legge di bilancio 2017, ossia il 70% del suo ammontare. Di converso, a partire dall'anno d'imposta 2017, la percentuale tassabile di reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo era ridotta al 50%.

Durata dell'agevolazione

La possibilità di estendere le agevolazioni per cinque anni introdotta Legge di Bilancio 2021 per chi aveva trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e risultava beneficiario del regime per i lavoratori impatriati al 31 dicembre 2019 prevedeva il versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione.

In particolare:

- il versamento nella misura del 10% trovava applicazione se, al momento dell'esercizio dell'opzione per l'estensione, il soggetto aveva almeno un figlio minorenni (anche in affidato

preadottivo) oppure era divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare a uso residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne fosse divenuto proprietario entro diciotto mesi dalla data del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;

- il versamento nella misura del 5% trovava applicazione se, al momento dell'esercizio dell'opzione, il soggetto aveva almeno tre figli minorenni (anche in affidio preadottivo) e diventava o era già divenuto proprietario di almeno un'unità immobiliare a uso residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne fosse divenuto proprietario entro diciotto mesi dalla data del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni.

Regime dei lavoratori impatriati: soggetti trasferiti dal 30.4.2019 al 31.12.2023

Le modifiche introdotte al "regime impatriati" nel 2019 tramite il "Decreto Crescita" e la legge 26 ottobre 2019, n. 124 hanno ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti rientrati in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 fino all'anno di imposta 2023 e a coloro che pur essendo residenti dall'anno di imposta 2024 hanno trasferito la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023.

Le condizioni erano le seguenti:

- a. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento⁵¹ e mantengono la residenza fiscale in Italia per almeno due anni;⁵²
- b. l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.⁵³

⁵¹ Occorre precisare, altresì, che il regime trova applicazione anche in assenza di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), purché gli interessati siano considerati residenti in altro Stato, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni, per un periodo minimo continuativo di almeno due anni prima del rimpatrio e siano in grado di comprovare suddetto periodo di residenza estera sulla base di elementi probatori di natura sostanziale (in tal senso, si vedano anche le risposte dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello nn. 204 e 497 del 2019, n. 533 del 2020 oltre che la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, § 5).

⁵² Il biennio di permanenza in Italia decorre dal periodo di imposta in cui il lavoratore diviene ivi residente ai sensi della normativa tributaria. Occorre sottolineare che il beneficiario decade dall'agevolazione, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del 26.05.2016 - Min. Economia e Finanze, se trasferisce la propria residenza ai fini fiscali, fuori dall'Italia prima che siano decorsi due anni dal suo trasferimento nel territorio dello Stato. In tal caso, sarà dovuta la ripetizione dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. Tuttavia (i) la scadenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato ovvero (ii) la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause non imputabili al lavoratore, non comportano la decadenza dall'agevolazione, anche se incorse anteriormente allo scadere del biennio, purché l'interessato non trasferisca la residenza fuori dall'Italia prima del biennio (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2017, § 3.6)

⁵³ Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del Decreto del 26.05.2016 - Min. Economia e Finanze nonché dei chiarimenti di prassi, detta circostanza deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatta se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno

Misura dell'agevolazione

Le agevolazioni previste riguardano il reddito di lavoro dipendente, anche assimilato⁵⁴ e di lavoro autonomo prodotti in Italia, che concorrono, come sopra esposto, alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 30% del relativo ammontare (i.e. vengono "detassati" nella misura del 70%).

La percentuale di detassazione è: (i) elevata al 90% nel caso di trasferimento nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia⁵⁵ e (ii) ridotta al 50% con riferimento ai redditi percepiti dai soggetti interessati nell'esercizio di attività sportiva professionistica.⁵⁶

La suddetta agevolazione si estende altresì ai redditi d'impresa prodotti dai lavoratori impatriati (si intende, quindi, ai redditi derivanti da un'attività condotta individualmente, il c.d. "imprenditore individuale"⁵⁷), fatta eccezione per gli sportivi professionisti, se l'attività d'impresa in Italia è iniziata a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020.

e, in caso di successivi rapporti di lavoro, il requisito della prevalenza deve essere appurato tenendo conto della attività lavorativa svolta nell'intero periodo di imposta. Il contribuente che non rispetti il requisito in parola, pur essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del regime degli impatriati e sarà, quindi, assoggettato a tassazione ordinaria. Se, invece, il requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta, compresi nel quinquennio per il quale è possibile usufruire del beneficio (si veda *infra*), il lavoratore potrà beneficiarne per i soli periodi di imposta in cui il requisito sarà soddisfatto, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio. Il contribuente che non rispetti il requisito in parola, pur essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del regime degli impatriati e sarà, quindi, assoggettato a tassazione ordinaria. Se, invece, il requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta, compresi nel quinquennio per il quale è possibile usufruire del beneficio, il lavoratore potrà beneficiarne per i soli periodi di imposta in cui il requisito sarà soddisfatto, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti (per i casi di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (*rectius*, non residenti ai fini fiscali in Italia). Possono accedere altresì al regime fiscale in parola, gli impatriati, precedentemente assunti presso sedi secondarie ubicate in diversi Paesi in cui opera il datore di lavoro estero non residente, che vengano a svolgere la loro attività lavorativa presso la sede secondaria italiana del medesimo datore di lavoro.

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 50, TUIR.

⁵⁵ Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

⁵⁶ Indipendentemente dal luogo in Italia ove venga assunta la residenza.

⁵⁷ L'eventuale estensione all'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-*bis* cod. civ. (o meglio, ai partecipanti alla medesima) richiederà, se del caso, opportuni approfondimenti. Al riguardo, appare ragionevole la posizione dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha precisato che il tenore letterale della disposizione che richiama i soli redditi di impresa "prodotti", non pare consentire di ricomprendere nell'ambito applicativo del regime in parola i redditi prodotti dalle (i) società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso (ex art. 5, TUIR), così come dalle (ii) società a responsabilità limitata a "ristretta base proprietaria" i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (ex art. 116, TUIR).

Si sottolinea che il regime in parola trova applicazione nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*⁵⁸, in forza della quale l'importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro ad un'impresa non può eccedere l'importo di 200.000 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tal fine, la nozione di "impresa" deve essere intesa come qualsiasi ente che eserciti un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo *status* giuridico. Pertanto, detto limite trova applicazione per quei soggetti che producono reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo - non anche per i titolari di reddito di lavoro dipendente - e che usufruiscono del regime in parola, con la conseguenza che per gli stessi il risparmio tributario non può eccedere, in ogni caso, 200.000 (aumentato a 300.000 dal 2024) euro nell'arco di un triennio.

Durata dell'agevolazione

Le misure premiali di estensione dell'agevolazione sono riconosciute nell'ottica di stimolare il radicamento sul territorio dello Stato. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, la durata dell'agevolazione può essere prorogata automaticamente per ulteriori cinque periodi di imposta nel caso in cui: (i) il soggetto abbia almeno un figlio minorenn⁵⁹, anche in affidato preadottivo, ovvero (ii) acquisti⁶⁰ una proprietà immobiliare di tipo residenziale successivamente⁶¹ al trasferimento in Italia ovvero nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso.⁶² In queste ipotesi, per gli ulteriori cinque anni, i redditi prodotti concorreranno alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare. Ne consegue che il beneficio tributario in parola è fruibile su un arco temporale massimo di dieci periodi di imposta (cinque più cinque). Qualora i lavoratori

⁵⁸ Ai sensi del Regolamento Europeo 18 dicembre 2013, n. 1407 richiamato dall'art. 8-*bis* del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148.

⁵⁹ Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 33/E del 2020, § 3.1, l'estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenn⁵⁹ o a carico, anche in affidato preadottivo, è riconosciuta sia qualora il figlio minorenn⁵⁹ e/o a carico (ovvero in affidato preadottivo) sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che tale presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

⁶⁰ L'acquisto deve avvenire, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto (cfr. istanza di interpello n. 907-150472020 - non pubblicata) necessariamente a titolo oneroso. L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha escluso la possibilità di beneficiare dell'estensione dell'agevolazione nel caso in cui l'immobile venga acquistato a titolo gratuito.

⁶¹ L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E del 2020, § 3.2 ha precisato che l'avverbio "successivamente" deve essere interpretato nel senso che l'acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale possa essere effettuato entro (e non oltre) i primi cinque periodi di imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato.

⁶² L'abitazione può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dai figli ovvero dal convivente anche in comproprietà. Quanto alla circostanza che l'acquisto avvenga nei dodici mesi precedenti il trasferimento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (citata Circolare, n. 33/E del 2020) che occorre fare "riferimento al concetto di anno secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell'anno e fino al giorno antecedente dell'anno successivo". Inoltre, la circostanza che il soggetto sia titolare di un diritto di proprietà su un altro immobile sito sul territorio dello Stato non costituisce preclusione per la circostanza in esame.

abbiano almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo), l'agevolazione spetta per gli ulteriori 5 periodi d'imposta, con concorso alla formazione della base imponibile del reddito (di lavoro dipendente o autonomo) nella misura del 10%.

Il nuovo regime dei lavoratori impatriati (dal periodo d'imposta 2024)

Con riferimento al "regime impatriati" in vigore dall'anno di imposta 2024 si precisa che l'agevolazione è applicabile al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

- a. i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;⁶³
- b. i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunghi se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera);⁶⁴
- c. l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d. i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.⁶⁵

L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2023 prevede che possano beneficiare dell'agevolazione i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo

⁶³ Con riferimento a tale requisito il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

⁶⁴ L'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2023 ha in particolare previsto, in continuità ma con criteri più restrittivi rispetto al precedente sistema, che i soggetti per accedere al regime non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, innalzando così il requisito temporale rispetto alla disciplina previgente, che lo fissava a due periodi. Ulteriori limitazioni operano nei casi in cui l'attività lavorativa svolta in Italia presenti profili di continuità con quella prestata all'estero per il medesimo datore di lavoro o per soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario: in tali ipotesi, la permanenza all'estero deve essere almeno di sei periodi d'imposta, o di sette qualora il lavoratore sia già stato precedentemente impiegato in Italia presso tali soggetti.

⁶⁵ Tale condizione non è una novità assoluta, in quanto era già contemplata dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2019, che richiedeva espressamente la sussistenza di ruoli direttivi o di qualificazione avanzata. In tale contesto, l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 17/2017) ha chiarito che l'elevata qualificazione o specializzazione ricorre in presenza del conseguimento di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT CP 2011, nonché nei casi di professioni regolamentate ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007. La Relazione illustrativa al nuovo decreto conferma in parte tale approccio, pur senza richiamare espressamente il requisito del completamento del titolo di istruzione superiore, che resta comunque implicito in virtù del rinvio al D.Lgs. n. 108/2012. Va inoltre ricordato che, secondo l'interpretazione già fornita in vigore della disciplina previgente, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione non sono obbligati a svolgere in concreto mansioni coerenti con tali competenze per accedere all'agevolazione.

derivanti dall'esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro. Rispetto al regime previgente, viene meno l'inclusione dei redditi di impresa.

Misura dell'agevolazione

È previsto nel regime attualmente in vigore, rispetto all'agevolazione standard del 50%, un'agevolazione rafforzata al 60% qualora il lavoratore trasferisca la residenza in Italia con un figlio minore ovvero in caso di nascita o adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime. In tali circostanze, il beneficio decorre dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento e continua per la durata residua dell'agevolazione, a condizione che il minore risulti residente in Italia. Non è invece stata confermata la maggiorazione già prevista dalla normativa previgente in favore dei lavoratori che trasferivano la residenza nel Mezzogiorno.

Durata dell'agevolazione

Diversamente dal passato, il nuovo regime non contempla la possibilità di prolungare la durata ordinaria di cinque anni⁶⁶, salvo una specifica disciplina transitoria⁶⁷. In particolare, è previsto un prolungamento di ulteriori tre anni per i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia nel 2024 e che abbiano acquistato, entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un'unità immobiliare residenziale destinata ad abitazione principale.

1.3 IL REGIME DEI PENSIONATI (ARTICOLO 24-TER TUIR)

Con riferimento alle condizioni necessarie per optare per il regime fiscale agevolate si precisa che:

- i. Con la Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 e con altre risposte a interpelli, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto può accedere al regime anche se non percepisce una pensione tradizionale, ma riceve somme sotto forma di *Substantial Equal Periodic Payments* (SEPP). Inoltre, è stato precisato che il contribuente può beneficiare del regime anche se riceve un'erogazione *una tantum* (ad esempio la capitalizzazione della pensione), corrisposta a fronte del versamento di contributi e il cui pagamento può avvenire indipendentemente dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
- ii. Come evidenziato in precedenza, soggetto non deve essere stato residente fiscale in Italia per almeno 5 anni prima di esercitare l'opzione per il regime della *flat tax* al 7%.

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023, l'agevolazione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi

⁶⁷ Dettata dal comma 10 del medesimo art. 5.

- iii. Il Paese di residenza fiscale del soggetto prima del trasferimento in Italia deve avere un accordo di cooperazione amministrativa in vigore con l'Italia. Rientrano in questa categoria gli Stati Membri dell'Unione Europea, ai sensi della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, nonché le giurisdizioni che partecipano alla Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa in materia fiscale (come modificata dal Protocollo del 2010 ed entrata in vigore dal 1° giugno 2011) oppure in giurisdizioni che hanno in vigore con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni o un Accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale.
- iv. L'individuo deve trasferire la residenza in un Comune con non più di 30.000⁶⁸ abitanti situato in una delle Regioni del Sud Italia oppure in un Comune colpito dai terremoti avvenuti il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 o in uno dei comuni coinvolti nel terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.⁶⁹

Caratteristiche del regime

Non è riconosciuto alcun credito d'imposta in capo al contribuente che opta per il regime sostitutivo del 7% per le imposte eventualmente trattenute nel Paese di provenienza del reddito. Il pensionato può scegliere di escludere dal regime agevolato specifici Paesi esteri, e i redditi provenienti da tali Paesi saranno pertanto assoggettati alla tassazione ordinaria italiana, con la possibilità di fruire del credito d'imposta estero. Tuttavia, la decisione di escludere un determinato Paese dal Regime è irrevocabile.

Non è prevista alcuna esenzione specifica dall'imposta sulle donazioni e successioni per i soggetti che sono residenti in Italia ai sensi del regime speciale. Ne consegue che l'individuo resta soggetto alle ordinarie regole italiane in materia di imposta sulle donazioni e successioni.

⁶⁸ L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) fornisce i dati demografici per aiutare il contribuente a individuare i Comuni che soddisfano i requisiti. Rileva la popolazione al 1° gennaio dell'anno precedente al primo anno d'imposta per il quale l'individuo intende optare per il regime del 7%. Ad esempio, se l'individuo intende trasferirsi in Italia a novembre 2025, il suo primo anno di residenza fiscale in Italia e di applicazione del regime del 7% sarà il 2026; pertanto, occorrerà fare riferimento alla popolazione del Comune scelto al 1° gennaio 2025. Se, dopo che il soggetto si è registrato come residente, la popolazione del Comune supera la soglia dei 30mila abitanti, ciò non impedirà la continuazione del beneficio del regime del 7% fino alla sua naturale scadenza. Se invece il contribuente si trasferisce in un altro Comune (dopo il primo trasferimento in Italia e quindi durante il periodo di validità del Regime), l'applicazione del Regime rimane invariata, a condizione che il Comune in cui la residenza viene nuovamente stabilita abbia le caratteristiche previste dalla normativa, con riferimento al 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento.

⁶⁹ L'inclusione nell'ambito geografico dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e l'incremento della popolazione da 3.000 a 20.000 abitanti per i comuni colpiti dai terremoti avvenuti il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 è avvenuto ad opera dell'art. 6-ter del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

Modalità di fruizione

Il contribuente deve effettuare il pagamento dell'imposta utilizzando il Modello F24, in un'unica soluzione, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A titolo di esempio, per l'anno fiscale 2025, l'imposta dovrà essere versata entro il 30 giugno 2026. Per gli anni successivi, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno. L'opzione per il regime deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'individuo ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Nel caso in cui il contribuente inizi ad applicare il regime a partire dall'anno fiscale 2025, l'opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2026 (relativa all'anno fiscale 2025), da presentare entro il 31 ottobre 2026. In tal caso, l'opzione è valida per l'anno fiscale 2024 e per i successivi 9 periodi d'imposta. Occorre precisare che l'individuo è tenuto a indicare, nella dichiarazione dei redditi italiana, il Paese di ultima residenza. Sulla base di tale informazione, l'Agenzia delle Entrate comunicherà a quel Paese che il contribuente si è trasferito in Italia usufruendo del regime in oggetto.

1.4 IL REGIME DEI DOCENTI E RICERCATORI (ARTICOLO 44 D.L. N. 78/2010)

Con riferimento alle modifiche subite dal regime di tassazione agevolata per i docenti e ricercatori, si precisa che:

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha esteso da cinque a sette anni solari il termine entro il quale i ricercatori possono rientrare in Italia per usufruire dell'agevolazione fiscale. Contestualmente, è stato prolungato il periodo di applicazione dell'esclusione fiscale da due a tre periodi d'imposta successivi a quello in cui si acquisisce la residenza fiscale.
- con la Legge di Bilancio 2017,⁷⁰ è stata nuovamente modificata la disciplina riguardante l'accesso al beneficio. Prima di tale modifica, l'agevolazione era riservata ai ricercatori e docenti che trasferivano la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e i sette anni solari successivi (quindi entro il 30 maggio 2017). La Legge di Bilancio 2017 ha reso permanente l'agevolazione, eliminando il limite temporale entro cui far rientro in Italia per poter usufruire dell'incentivo fiscale.
- il Decreto Crescita ne ha esteso la durata ai cinque anni⁷¹ successivi al trasferimento, per i trasferimenti in Italia a partire dal 2020 e a condizione del mantenimento della residenza nello

⁷⁰ Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

⁷¹ Inizialmente erano tre anni.

Stato, prevedendo altresì delle estensioni temporali a seconda del ricorrere di determinate condizioni.⁷²

- Con la legge di Bilancio 2022,⁷³ inoltre, è stata introdotta una disposizione analoga a quella prevista per gli impatriati, ovvero la possibilità di accedere alla proroga mediante il versamento di una somma proporzionale ai redditi dell'ultimo anno.⁷⁴

Con riferimento ai requisiti necessari all'accesso al regime agevolato si precisa che:

- il periodo minimo di 2 anni richiesto per il protrarsi dell'attività di ricerca o docenza è l'arco temporale minimo necessario ad integrare il presupposto della non occasionale residenza all'estero. Tale periodo deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale (la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 25.6.2019, n. 207 sembra superare il riferimento al calendario comune, laddove subordina l'agevolazione alla

⁷² In aggiunta, il Decreto Crescita ha previsto che i docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (quindi dal 2020) possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni per i due periodi d'imposta precedenti il trasferimento. È altresì disposto che ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31.12.2019 spettano i benefici fiscali di cui all'art. 44 nel testo vigente al 31.12.2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione per il suddetto periodo.

⁷³ L'art. 1, comma 763, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

⁷⁴ In particolare, la disposizione prevede che *"I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:*

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà".

presenza estera per "due anni di imposta"). Per l'attività di docenza, invece, esso può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.

- Si considerano organismi di ricerca:
 - le entità (es. università, istituti di ricerca, ecc.), indipendentemente dal loro status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.9.2020, n. 341), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca;
 - le entità che svolgono anche attività economiche purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca (Regolamento UE 651/2014).

La docenza può essere svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private.

La documentazione dell'attività, rilasciata dai centri di ricerca o dalle università presso i quali l'attività è stata svolta, deve attestare sia la natura dell'ente, sia l'attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata.⁷⁵

Non necessariamente l'attività deve essere stata svolta nei 2 anni precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia esercitato l'attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno 24 mesi. Per la docenza, 2 anni accademici continuativi.

⁷⁵ La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.4.2022, n. 239 ha ammesso all'incentivo un docente presso un'università italiana che ha svolto all'estero l'attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita ex art. 7, comma 1, della L. n. 240/2010.

APPENDICE B – METODI STATISTICI E METODI DI INDAGINE

3.2 I NEO-RESIDENTI

Questionario agli studi professionali – metodologia d'indagine

Per lo studio del regime dei neo-residenti, al fine di integrare le evidenze derivanti dai dati amministrativi, è stata condotta un'indagine presso operatori professionali attivi nell'assistenza a soggetti aderenti ai regimi fiscali di attrazione.

La raccolta dei dati è avvenuta tramite un questionario, compilato con riferimento ai clienti seguiti dagli operatori e basato su informazioni aggregate espresse in termini percentuali.

Struttura del questionario:

1) Informazioni generali sul campione

- Numero complessivo di clienti considerati (classi: fino a 20; 21–50; 51–150; oltre 150)
- Periodo di riferimento

2) Adesione al regime per anno

Distribuzione percentuale degli aderenti per anno di adesione (totale = 100%)

3) Cittadinanza

Distribuzione percentuale degli aderenti per Paese di cittadinanza (totale = 100%)

4) Ultimo Paese di residenza

Distribuzione percentuale per Paese di ultima residenza fiscale prima del trasferimento in Italia (totale = 100%)

5) Attività principale svolta

Distribuzione percentuale per tipologia di attività (totale = 100%):

- imprenditoria
- investitore privato
- venture capital / private equity
- arte

- manager aziendale
- gestione di fondi di investimento
- sportivi professionisti

6) Distribuzione geografica in Italia

Distribuzione percentuale per località di residenza in Italia (totale = 100%), tra cui:

- Milano
- Roma
- Firenze
- Lago di Como
- Venezia
- Sardegna
- altro Nord / Centro / Sud Italia

7) Comportamenti economici

- Percentuale di clienti che hanno acquistato almeno un immobile in Italia
- Percentuale di clienti con immobili di valore superiore a 5 milioni di euro
- Percentuale di clienti che hanno costituito una società o una *branch* in Italia

8) Integrazione economica e sociale

- Percentuale di clienti coinvolti in attività filantropiche in Italia
- Percentuale coinvolta in iniziative filantropiche legate al patrimonio artistico e culturale
- Percentuale di clienti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione \geq 100.000 euro
- Percentuale di clienti con redditi esclusi dal regime sostitutivo
- Percentuale di clienti con figli minori
- Percentuale di clienti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- Percentuale di clienti che impiegano almeno un lavoratore dipendente in Italia

9) Note qualitative

- Eventuali osservazioni su casi di integrazione nel contesto sociale italiano

Criteri di stima dello stock dei beneficiari e del gettito del regime nel 2025

La ricostruzione della platea dei beneficiari del regime di cui all'art. 24-*bis* TUIR si basa sui dati dell'Agenzia delle Entrate relativi ai versamenti effettuati tramite modello F24. Tali dati consentono di osservare il numero di contribuenti principali e familiari che hanno versato l'imposta sostitutiva prevista dal regime, e il gettito annuo cumulato dal pagamento dell'imposta.

Per il 2025, non essendo ancora disponibile il dato definitivo sui versamenti, la platea è stimata applicando allo *stock* dell'ultimo anno osservato il tasso di crescita registrato nell'ultimo anno disponibile. A partire da tale stima, il gettito è calcolato applicando gli importi dell'imposta sostitutiva previsti dalla disciplina vigente, distinguendo tra contribuenti principali e familiari inclusi nell'opzione. Per il 2025 si assume che i nuovi ingressi siano assoggettati alla nuova misura di 200.000 euro, mentre per i familiari resta applicato l'importo di 25.000 euro.

Criteri di stima del gettito da acquisto di immobili dei neo-residenti (art. 24-*bis* TUIR)

La stima del gettito fiscale associato agli investimenti immobiliari dei beneficiari del regime dei neo-residenti è costruita sulla base di una serie di assunzioni, in assenza di informazioni puntuali sulle caratteristiche catastali, sulle modalità di acquisto e sulla distribuzione temporale delle singole operazioni immobiliari.

La platea di riferimento è ottenuta applicando alla stima dei contribuenti la quota di beneficiari che, secondo il sondaggio, ha acquistato almeno un immobile in Italia. A tali operazioni è applicato un prezzo medio di acquisto pari a 3,8 milioni di euro, coerente con le informazioni raccolte presso gli studi professionali.

Ai fini della stima del gettito effettivamente associato agli acquisti, si assume un'incidenza media complessiva delle imposte indirette pari all'1,5% del valore dell'immobile. Tale incidenza è intesa a rappresentare, in forma aggregata, l'insieme delle principali imposte applicabili alle transazioni immobiliari – imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e, ove applicabile, IVA – senza distinguere puntualmente tra le diverse modalità di acquisto. A questa componente si aggiunge un importo medio di 25.000 euro per unità immobiliare, a titolo di IVA sulle provvigioni di intermediazione, assunto sulla base di una provvigione pari al 3% del prezzo di acquisto.

L'utilizzo di un'aliquota media effettiva contenuta riflette il fatto che, nella maggior parte dei casi, le imposte di trasferimento e l'IMU sono calcolate su basi imponibili catastali che risultano significativamente inferiori ai corrispondenti valori di mercato, in particolare nelle aree urbane e nelle località di maggiore pregio in cui si concentra la residenza dei beneficiari.

A fini illustrativi, viene inoltre costruito uno scenario teorico di gettito potenziale in cui le basi imponibili siano allineate ai valori di mercato degli immobili acquistati. In tale scenario si assume che il 50% delle unità sia costituito da immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, soggetti a un'imposta di trasferimento pari al 9%, mentre il restante 50% sia rappresentato da immobili di categoria ordinaria assimilabili a prima casa, soggetti a un'imposta del 2%. Anche in questo caso si aggiunge un importo medio di 25.000 euro per unità immobiliare a titolo di IVA sulle provvigioni.

Accanto alle imposte di acquisto, viene stimato il gettito ricorrente derivante dall'imposta municipale propria (IMU). In assenza di informazioni puntuali sulle rendite catastali e sulle aliquote applicate dai singoli comuni, si assume un livello medio annuo di IMU per unità immobiliare compreso tra 4.000 e 8.000 euro. L'intervallo riflette sia l'eterogeneità territoriale delle aliquote, sia il fatto che la base imponibile catastale risulta, in molti casi, inferiore al valore economico effettivo degli immobili.

Le stime così ottenute presentano alcune limitazioni. In particolare:

- non considerano la distribuzione temporale degli acquisti e quindi non ricostruiscono l'evoluzione annua del gettito;
- assumono implicitamente un immobile per beneficiario acquirente;
- non distinguono tra le diverse modalità di tassazione delle compravendite immobiliari;
- non tengono conto dell'eterogeneità territoriale delle aliquote e delle rendite catastali;
- si basano su valori medi che sintetizzano una casistica eterogenea di operazioni.

Le stime devono pertanto essere interpretate come un ordine di grandezza plausibile del gettito fiscale associato agli investimenti immobiliari dei beneficiari, utile a fini illustrativi e di inquadramento complessivo del fenomeno.